

zioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme esigibili od effetti mobili, le azioni od interessi nelle compagnie di finanza, di commercio o d'industria, quando anche appartengano a queste compagnie beni immobili dipendenti dalle stesse imprese; tali azioni od interessi sono riputati mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.»

Non vedo quindi come possano questi corpi morali essere compresi in quest'articolo.

Voci. A domani! a domani!

MICHELETTI. Domando la parola per una proposizione, cioè che si mandi alla Commissione... (*Rumori ed interruzioni*)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per imposta annua sui corpi morali e manimorte.

TORNATA DEL 16 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per approvazione delle convenzioni postali col Belgio, la Francia e la Svizzera — Seguito della discussione del progetto di legge sui corpi morali, e sulle manimorte — Articolo 1° Questioni per la definizione dei corpi morali — Spiegazioni del ministro di grazia e giustizia — Emendamento del deputato Torelli, e suo sviluppo — Opinioni, e mozione del deputato Pinelli — Parlano il deputato Arnulfo, commissario regio, i ministri di grazia e giustizia, e dell'interno, e i deputati Sinco, Valerio Lorenzo, Chiarle, Sappa, e Miglietti, relatore — Incidente per rinvio della legge alla Commissione — Osservazioni dei deputati Cornero, Pinelli, Valerio Lorenzo, Farina Paolo, e Iosti — Incidente sulla lettura degli emendamenti — Spiegazione del vice-presidente Bon-Compagni, ed osservazioni dei deputati Piccon, Sulis, Bronzini-Zapelloni, e Rosellini — Emendamenti dei deputati Polliotti, Brignone, Michellini, Torelli, Farina Paolo, Sappa, Piccon, e Bellono — Votazione, e reiezione di proposte di rinvio alla Commissione — Relazione sul progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia.*

La tornata è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI segretario, legge il verbale della precedente tornata.

AIRENTI, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera.

5562. Il Consiglio delegato di Saluzzo, chiede inserirsi nella legge sulle bannalità una qualche clausola onde i diritti dei comuni siano salvi nei casi che l'indennità non sia dovuta o sia dovuta ad altri; chiede inoltre che la sua petizione cogli annessi stampati sia comunicata alla Commissione incaricata dell'esame di quel progetto di legge.

5565. Airaldi Angelo Giulio, di Spigno, provincia d'Acqui, esposti gl'inconvenienti derivanti dall'applicazione degli articoli 28, 29, 77, 78 e 112 del regolamento 1° d'acque e strade annesso alle regie patenti 29 maggio 1817, ne chiede l'abrogazione e la sostituzione ai medesimi di altri due che propone.

ATTI DIVERSI.

GERBINO. Nel sunto delle petizioni testè lette avvi sotto il numero 5562 una petizione del Consiglio comunale della

città di Saluzzo, in cui si chiede che vengano introdotte alcune clausole nella legge sulle bannalità.

Io pregherei la Camera a voler prendere qualche immediata deliberazione su di essa, o dichiarandola d'urgenza, o inviandola alla Commissione nominata dagli uffizi.

PRESIDENTE. Questa petizione, siccome riguarda le banalità, secondo i precedenti della Camera verrà spedita alla Commissione che si occupa di questo progetto.

Se non vi sono opposizioni, si intenderà adottata questa proposta.

(È adottata.)

Certa Racca Laura Maria, vedova di Luigi Ferrero, ha presentata una petizione alla Camera sotto il numero 2227, la quale fu distribuita alla Commissione delle petizioni; similmente certo Giuseppe Antonione presentava una petizione, con cui chiedeva un impiego, e questa pure fu distribuita alla Commissione, ma nè l'una nè l'altra di queste petizioni venne riferita: frattanto i due petizionari vennero per ritirare i documenti che avevano unito ad esse; quindi io prego tutti quelli che fecero parte delle Commissioni delle petizioni nella Sessione dell'anno passato e nell'attuale, a voler far ricerca di questi documenti e, trovandoli, rimetterli alla Commissione.

Vi sono relazioni di Commissioni?

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE COLLA FRANCIA, COL BELGIO E COLLA SVIZZERA.

TORRELLI, relatore. (*Salta alla ringhiera*) Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge circa l'approvazione del trattato postale colla Francia, col Belgio e colla Svizzera.

A nome della Commissione chieggo che questo progetto di legge venga discusso d'urgenza.

La ragione di questa mia richiesta è evidente, poichè i tre trattati contengono delle diminuzioni assai ragguardevoli sul prezzo delle lettere; e, per citarne un esempio, dirò che una lettera che da Bruxelles venisse a Genova non pagherebbe, dietro le nuove convenzioni, che 60 centesimi, mentre attualmente paga lire 1 75 e nello stesso modo quasi tutti gli altri trattati contengono simili diminuzioni.

Vede la Camera che egli è essenzialmente nell'interesse del pubblico che si chiede che venga questa proposta discussa ed approvata prontamente.

Faccio presente ancora che tanto nel Belgio, che nella Svizzera, furono già approvate, ed in Francia è in procinto di essere riferito il progetto per l'approvazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 458.)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'urgenza chiesta di questo progetto di legge.

(È dichiarata l'urgenza.)

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sopra il progetto di legge sulla tassa sulle manimorte. Prego il vice presidente Bon-Compagni di voler occupare il seggio della Presidenza.

(*Il vice-presidente BON-COMPAGNI prende il seggio della Presidenza.*)

Presidenza del vice-presidente BON-COMPAGNI.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA ANNUALE SUI CORPI MORALI E SULLE MANIMORTE.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Torelli.

TORRELLI. La discussione che ebbe luogo ieri circa al modo di interpretare l'espressione generica di corpi morali prova, che quand'anche i redattori della legge vadano d'accordo col Ministero nell'interpretarla, tuttavia, siccome alcuni oratori trovarono invece chiarissima un'interpretazione diversa, noi non possiamo a meno che precisare meglio l'idea, poichè gli stessi dubbi ponno sorgere nel pubblico ed in coloro chesono incaricati di eseguire la legge; ed io mi proverò, per quanto posso, di precisare quest'idea.

Io mi associo pienamente a coloro che trovano non potersi dare altra interpretazione al termine di corpi morali, che quella che diede il suo relatore nel rispondere ai diversi oratori che ieri opinavano diversamente, e le ragioni mi sembrano ben chiare.

Qual legge stiamo noi discutendo? Una legge che impone una tassa di successione, perchè l'attuale legge non è che una appendice della legge principale della tassa sulle successioni; è una legge che colpisce i trapassi di proprietà: alle leggi

sulle successioni degli individui singoli nessuno può naturalmente sottrarsi; ma oltre le persone individuali che muoiono, esistono in società corpi morali che non muoiono, ed i cui beni, come dice benissimo la relazione, godevano una *esenzione di fatto* in forza dell'immobilità dei loro possessi; ora, la legge per colpire anche questa immobilità ha dovuto fare una finzione, che cioè possano morire anche i corpi morali, e per non colpirli troppo fortemente ad ogni lasso di tempo accordato alla vita media dell'uomo individuo, ha convertita la somma in una corresponsione annua.

Noi non possiamo però perdere di vista, che il vero motivo si è di colpire i possessi immobili di quei corpi che non muoiono. Ogni altra interpretazione ci conduce in aperta contraddizione colla legge, e lo provo.

Quali furono i primi esempi adottati ieri da chi opinava in contrario? Si furono quelli della società della strada ferrata di Savigliano, e della Banca nazionale.

Ma la società della strada ferrata di Savigliano è dessa un corpo morale perenne? No, certamente, perchè noi che abbiamo approvata la legge relativa lo scorso anno, le abbiamo fissata una vita determinata; ma perchè contribuisse anche essa ai pesi pubblici, le abbiamo imposto una tassa colla legge sul bollo, e giorni sono essa pagò realmente, in forza di questa tassa, lire 58,200 all'erario nazionale.

La Banca nazionale è un corpo morale certamente, ma noi sappiamo che ha una vita di soli 50 anni, secondo lo Statuto da noi approvato. Ma v'ha di più. L'articolo 14 della legge sulla Banca prescrive, che per il trapasso della proprietà delle azioni, e per il movimento de' suoi capitali, essa è obbligata a pagare all'erario ogni anno il 1/4 per 100 sull'intero capitale; voi vedete due condizioni opposte a quella della legge, cioè che un corpo morale di vita corrisponde ad una generazione, e che paga già un'annua tassa in causa della mobilità de' suoi capitali, la qual tassa corrisponde precisamente al 5 per 100 di un reddito.

Aggiungo ancora, che se altrimenti si potesse interpretare, non vi sarebbe più società industriale possibile.

Il commercio si fonda in gran parte sulle società che sono tutte corpi morali; ma la maggior parte di esse hanno vita brevissima, e questa vita consiste precisamente in un continuo movimento di capitali.

Ne voglio citare un esempio più chiaro onde spingere sino all'estremo la differenza che corre fra due corpi morali di natura affatto opposta.

Tutti sanno che, si a Londra che a Bruxelles, vi ebbero società di speculatori che fabbricarono quartieri intieri, perchè il prezzo degli alloggi si elevò sì alto che il fabbricare era un'ottima speculazione; suppongo che ciò si facesse presso di noi; si forma una società che diviene un corpo morale, perchè non è un individuo; essa compera i terreni per fabbricare, e comincia a pagare un diritto di trapasso di proprietà; quindi fabbrica, e dopo tre, quattro o cinque anni vende partitamente i suoi fabbricati, e qui il compratore torna a pagare un altro diritto di trapasso che naturalmente è tanto meno che può chiedere il venditore; ecco dunque un corpo morale che in cinque anni pagò due trapassi, ed i cui capitali furono in un continuo movimento.

A questa società contrapponete l'Ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro; esso costituisce pure un corpo morale; esso non solo vive da secoli, ma ha una esistenza futura assicurata dallo Statuto. Da secoli possiede stabili che non sortirono mai dalle sue mani; or bene, o signori, perchè si chiamano entrambi corpi morali, ravviserete voi un'analogia di condizioni? La mobilità dei trapassi del primo corpo morale, la

sua precaria esistenza la vorrete voi paragonare all'immobilità della quale sono colpiti gli stabili dell'Ordine de'Santi Maurizio e Lazzaro? E mentre vedete questi estremi sì opposti, vorreste pareggiarli unicamente, perchè sono entrambi corpi morali? Dietro simile applicazione non potrebbe più sorgere nessuna società commerciale, nessuna società privata, e noi abbiamo pur d'uopo di favorirle in ogni modo, onde prosperando esse, possiamo anche colpirle in quella parte che non le rende imponibili, vogliamo colpirle con una legge che le riguarda appositamente, non per una induzione d'un principio opposto alla loro natura mobilissima, non con una legge che aveva in mira di colpire l'immobilità, la quale dava luogo all'esecuzione di fatto di una imposta che colpisce i trapassi.

Per tutti questi motivi adunque, io credo che, essendo in realtà necessario il precisare meglio l'idea di corpo morale, si debba attenersi perciò, non dirò alla definizione, ma alla enumerazione che ne fa il Codice civile al paragrafo 436; talchè converrebbe modificare l'articolo nel seguente modo: *Tutti i corpi morali menzionati nell'articolo 436 del Codice civile, e tutte le manimorte, pagheranno, ecc., ecc.*

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Io vedo che la difficoltà consiste nel determinare qual sia il vero concetto, nel senso di questa legge, della menzione fatta nell'articolo 1, dei corpi morali e delle manimorte.

Nella lingua della legislazione, come della giurisprudenza, sono certe espressioni che hanno una significazione determinata, generalmente nota, difficile tuttavia a definirsi con precisione, e da cui non conviene di facilmente declinare.

Eccovi, o signori, il concetto che generalmente viene attribuito all'espressione di corpo morale e di manimorte. Tre condizioni sono essenzialmente richieste a costituirle.

Si richiede primieramente che il corpo morale, che l'istituto sieno autorizzati dall'autorità pubblica, giacchè qualunque istituto non può riconoscere altronde la sua esistenza civile che dalla legge, che dalla pubblica autorità.

Si ricerca in secondo luogo che l'istituto abbia uno scopo di pubblica utilità, ed in questo carattere io scorgo la differenza essenziale che passa tra gl'istituti di cui parla questa legge e le società commerciali, sebbene autorizzate anch'esse dal Re.

Gl'istituti di cui ragioniamo hanno tutti, più o meno, uno scopo di pubblico vantaggio; per lo contrario, quando si tratta di società commerciali, egli è evidente che gl'individui i quali le compongono non si propongono sostanzialmente che un interesse commerciale, un interesse puramente privato.

Egli è vero che qualche volta anche le società commerciali possono indirettamente avere uno scopo di utilità, per esempio quando si contrae una società per costruire una strada ferrata, sicuramente l'opera di questa società riesce generalmente vantaggiosa; ma non è men vero però che il fine per cui gli individui componenti la società si associano, è un fine di interesse meramente privato.

Si richiede finalmente che lo scopo di utilità pubblica, per cui l'istituzione di un corpo morale è autorizzata, sia permanente; giacchè se, per esempio, l'autorità pubblica autorizzasse un'associazione anche in un interesse generale, ma la cui esistenza non dovesse essere indefinita, ed avesse un periodo determinato, non si potrebbe quell'istituto classificare tra i corpi morali e le manimorte che sono speciale oggetto di questa legge.

Io crederei quindi che, siccome il concetto proprio e legale delle espressioni poste nell'articolo primo della legge è tale generalmente quale ebbi l'onore di designarvi, quando

si lasciasse qual è il testo del progetto, non potrebbe risultarne alcuna grave difficoltà, alcuna seria dubbiozza nella interpretazione e nell'applicazione di questa legge.

Ad ogni modo, ove la Camera non riputasse abbastanza precise quelle espressioni, io crederei che il miglior metodo da tenere sarebbe per avventura quello di accogliere nel progetto la stessa forma di locuzione che fu adottata per una legge nell'ultima Sessione votata dal Parlamento.

Questa legge è quella del 5 giugno. Vi è noto come essa vietasse ai corpi morali, alle manimorte, di fare acquisti senza la permissione del Governo.

Io credo, o signori, di non andare errato asseverando che fra i due oggetti vi ha molta analogia, giacchè la legge del 5 giugno tende sostanzialmente a colpire quegli istituti medesimi a cui si riferirebbero le disposizioni del progetto di legge che ora cade in discussione.

Ebbene, nella legge del 5 giugno fu detto: *gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali*, non potranno acquistare stabili, ecc.

Trascorsero già parecchi mesi dacchè fu recata ad atto la legge del 5 giugno, e posso assicurarvi, o signori, che non nacque mai la menoma dubbiozza, la menoma difficoltà nella sua applicazione.

Concluderei pertanto che la Camera potrebbe ritenere, senza timore di dare luogo a gravi difficoltà, la locuzione dell'articolo 1 del progetto: che se tuttavia ella non stimasse abbastanza esatta, abbastanza precisa quella locuzione, potrebbe convenientemente accogliere nel progetto la stessa dizione che fu adottata per la legge del 5 giugno.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pinelli.

PINELLI. Signori, prego la Camera di volermi permettere che le sottoponga alcune riflessioni intorno a questo primo articolo della legge su cui sta ancora aperto il dibattito, il quale articolo contiene in massima l'essenza della legge stessa. Dirò io primieramente, che parmi nello stabilire questa massima siasi errato, e che perciò debba essa correggersi, per poscia correggerne tutte le conseguenze. Si è partito dal principio che la tassa sopra i possessi dei corpi morali, delle manimorte, dovesse rappresentare la tassa che attualmente già è vigente sopra il trapasso di alcune successioni, e quel principio che è nella legge la quale aspetta la sanzione del Parlamento, e che estende tale tassa ad altre categorie di successioni, e ne muta le norme di applicazione. Io credo che non si possa sostenere, e che non convenga il farlo, che questa tassa sopra i corpi morali debba tener luogo di quella tassa di successione, e ciò per una ragione semplicissima.

Infatti, perchè una cosa tenga luogo di un'altra, conviene che le condizioni se ne presentino identiche, cioè che quella circostanza che realmente dà luogo all'applicazione di quel dato principio si avveri ne' due casi.

Ora, la circostanza che dà luogo alla tassa sulla successione è la morte di chi tiene il patrimonio. Ma siccome questa morte non può avvenire a periodi determinati nel corpo morale, ne deriva per conseguenza che manca il fatto a cui si possa applicare la tassa.

Si volle immaginare una morte fittizia, e stabilire certi periodi per cui venga essenzialmente a considerarsi come se si avverasse rispetto al corpo morale quello stesso fatto di morte che si avvera nei privati e dà luogo perciò ad una tassa.

A questo riguardo io dirò, che il venir fingendo un fatto per quindi colpirlo di una tassa, secondo me non è cosa ragionevole, nè logica, nè giusta.

IOSTI. Bravo!

PINELLI. Non è vero poi che il corpo morale non muoia assolutamente; la sua morte l'ha anch'esso; l'ha nel caso di soppressione, l'ha nel caso in cui venga per qualunque accidentale circostanza a cessare lo scopo per cui esso venne ad essere istituito; in questo caso dico, vi è vera morte del corpo morale, ed in allora che cosa succede? Succede quanto ottimamente diceva il deputato Di San Martino, il quale veniva anche caratterizzando ciò che veramente debba intendersi per corpo morale con un modo essenzialmente consentaneo ai principii che furono in questa seduta esposti dal guardasigilli, cioè: il corpo morale è quell'istituto il quale ha di mira principale ed essenziale una pubblica utilità, epperò cessando questa pubblica utilità, cessa di esistere il corpo morale, ed allora la nazione succede al suo patrimonio. Ora, paragonando l'eventualità che sta sopra il corpo morale con quella che pesa sul privato, e paragonando l'utilità che allo Stato deriva da questa eventualità, voi troverete pareggiate le condizioni, ancorchè non veniate imponendo, a certi periodi determinati, il corpo morale nelle sue sostanze. Diffatti in occasione del trapasso di un privato, secondo la legge attuale, lo Stato percepisce una quota che è minima in proporzione dell'entità stessa dell'eredità, perchè è una frazione piccolissima delle sostanze che il successore ha ereditato dal defunto; ma invece quando viene a cessare il corpo morale, lo Stato s'impossessa dell'intero suo patrimonio. Ora è bensì vero che molto raro è il caso della morte del corpo morale, ma siccome è molto più grande l'utilità che ne ricava lo Stato, questo caso verificandosi, così le condizioni si pareggiano, epperò sarebbe ingiusto il cercare di colpire, durante la sua vita, questo corpo morale, d'una vera tassa, costituendolo così in una condizione affatto diversa da tutte le altre persone.

Queste considerazioni parmi dimostrino che s'andrà sempre errati nel concetto di questa legge, quando si parta dal principio che essa sia istituita per tenere luogo della tassa di successione. Ma con ciò non voglio dire che si debba procedere alla reiezione della medesima, oppure che abbia a ritenersi men giusta l'idea della legge stessa, ma dico solamente che bisogna ripetere da tutt'altro principio il vero elemento da cui si deve partire nell'approvarla.

Il vero principio su cui essa dovrebbe fondare, sta essenzialmente, a mio avviso, in ciò che siccome nei corpi morali, tali quali vennero descritti dal guardasigilli, si rende molto più lenta la commerciabilità dei fondi, e molto meno frequenti i trapassi della proprietà per contratti tra vivi; questi fondi sinchè sono nelle mani dei corpi morali e delle manimorte, arrecano un minor utile all'erario pubblico, che non quelli posseduti dai privati, ed in ragione appunto di questa minor commerciabilità, è giusto che si vengano a colpire con una qualche tassa maggiore.

Per indurci a questa misura, havvi poi una ragione politica ed è che, siccome i fondi delle manimorte e dei corpi morali non solo non rendono egualmente allo Stato, come quelli che formano la proprietà dei privati, per la loro minor commerciabilità, se così è lecito esprimermi, ma ancora perchè sono meno bene amministrati, così lo Stato ha un interesse a far sì che i corpi morali intendano che loro non conviene il mantenere possesso delle proprietà stabili ed immobiliari, ma che invece è molto più conveniente per essi di rivolgerne il valore in un altro genere di proprietà, e specialmente nelle rendite del debito pubblico, il che può portare una grande utilità al corpo morale, e una grandissima allo Stato; e ciò per la ragione evidente, che l'amministra-

zione di un patrimonio composto di obbligazioni verso lo Stato, è molto semplice, e quindi non richiede gravi spese, nel mentre stesso che arreca una grandissima utilità allo Stato, inquantochè, oltre al crescere il credito alle sue obbligazioni, ai suoi effetti, alle sue carte pubbliche, ha ancora quest'altro vantaggio, di interessare vivamente tutti i corpi morali alla fortuna pubblica, alla prosperità, all'ordine, e alla conservazione dello Stato.

Ora, partendo da questo principio, io dico: la tassa che si vuole imporre ai corpi morali, che io ravviso giusta in principio, deve colpire quel capitale che è veramente immobilizzato nelle loro mani, e che resta caratterizzato dalla nota di minore commerciabilità, ma non deve gravitare su tutti quegli effetti, i quali sono in diritto immobilizzati nelle mani dei corpi morali, ma in fatto stanno sempre in commercio, come sono i capitali e crediti competenti ai corpi morali, come sono anche i censi e le rendite fondiarie, perchè il capitale che frutta al corpo morale sta veramente nelle mani di quelli che lo commerciano, e per conseguenza non è immobilizzato, e girando in commercio frutta alle finanze. Partendo da questo principio, io crederei che si dovesse restringere questa tassa ai fondi stabili e per vieppiù semplificare la cosa si potrebbe costituirla, come è già stato adottato anche nelle leggi francesi, in una sovrimposta alla contribuzione diretta e fondiaria sui beni da questi corpi posseduti.

Quando si venga ad imporre maggiormente questi beni, ne avverrà necessariamente questa conseguenza, che i corpi morali e manimorte che li posseggono, troveranno molto più conveniente di spogliarsene per quindi investire il prezzo in altri oggetti che non sono colpiti da una tassa maggiore.

Egli è in seguito di queste considerazioni che io proporrei una riforma del progetto che viene discusso, in questi termini, i quali però forse dovrebbero essere ancora studiati dalla Commissione, alla quale consento che siano rimandati.

« Art. 1° È imposta una sopratassa di centesimi 50 addizionali alla contribuzione fondiaria che pagano i beni posseduti da corpi morali e manimorte, la cui alienazione è assoggettata dall'articolo 456 del Codice civile alla osservanza di certe forme e regole speciali.

« Art. 2° Sono eccettuati da questa sopratassa gli edifizii che servono al collocamento degli uffizi di amministrazione del corpo morale cui lo stabile s'appartiene, od all'esercizio di un pio stabilimento, od all'abitazione dei parroci.

« Art. 3° L'esecuzione di questa tassa sarà riscossa nella somma e nei modi in cui si riscuote la tassa principale. »

L'esecuzione di questa legge sarebbe sicuramente molto più semplice, e quindi si eviterebbero, oltre a quell'anfibologia che io veniva notando derivare da un principio, il quale non credo giusto, si verrebbe ad ottenere una legge di facile applicazione, la quale non frutterà tutto quanto frutterebbe la legge tale quale viene presentata dal Ministero, ed anche modificata dalla Commissione, ma darà tuttavia una competente utilità, e di più darà quella grande utilità politica, di poter cioè, poco a poco, indurre i corpi morali a spogliarsi delle loro proprietà fondiarie, ed a convertire i loro patrimoni in cedole del debito pubblico.

ARNULFO, commissario regio. Dopo quanto il signor guardasigilli disse onde dimostrare che le parole colle quali è concepito l'articolo 1, sono abbastanza precise, e persuadono ciò che il legislatore intende colle medesime di stabilire, io aggiungerò che acconsento alla modificazione che il ministro propone, semprechè si ravvisi necessaria.

Del resto, il Governo ed il Consiglio di Stato, che esaminò

il progetto, hanno adottato le parole *corpi morali* e *manimorte*, appunto perchè questo linguaggio è praticato costantemente nella legge, ed è sanzionato dalla giurisprudenza.

Debbo però aggiungere in linea di fatto, che il Governo considera le associazioni per le strade ferrate, e per le Banche di sconto, come stabilimenti commerciali, e nella legge presentata nella scorsa Sessione al Parlamento, sulla tassa commerciale propose che le Banche di sconto paghino il mezzo per mille sul loro capitale, e che le associazioni per strade ferrate paghino lire cento ogni dieci chilometri di strada concessa.

Consequente pertanto si mostra il Governo all'interpretazione che dà alle parole *corpi morali* e *manimorte*, classificando le suddette associazioni non fra i corpi morali, ma fra i commercianti; ed assoggettandoli alla tassa commerciale, perchè in sostanza sono speculatori, sono commercianti che nel proprio interesse e non del pubblico creano stabilimenti, li amministrano e ne dividono fra di loro gli utili, a differenza dei corpi morali compresi in questa legge che non amministrano nel loro interesse, ma in quello del pubblico, e nulla ad essi profitano i redditi del corpo alle loro cure affidato.

Passando alla nuova proposizione fatta dall'onorevole deputato Pinelli, nostro presidente, io scorgo che egli ammette doversi imporre ai corpi morali una tassa, e solo dissente sulla base che il Governo ha adottata.

Egli dice: i corpi morali realmente non muoiono salvo quando sono soppressi, onde il Governo non deve far sopportare loro delle tasse, sinchè questo avvenimento arrivi; avvenimento che corrisponde alla morte naturale, quanto ai cittadini, salva la differenza d'un più lungo periodo quanto a quelli.

È verissimo che i corpi morali non muoiono; ma lo scopo di questa tassa è quello di prendere una base, dalla quale se ne possa dedurre questo risultato, che cioè i corpi morali vadano, per i loro patrimoni, per i loro beni, soggetti a quelle medesime imposte cui vanno soggetti i beni, i patrimoni dei cittadini.

Se per conseguenza è giusto che sia pareggiata la condizione dei cittadini a quella dei corpi morali, la base accennata dall'onorevole proponente non condurrebbe a questo scopo: per contro vi condurrebbe la base proposta dal Governo, la quale ha per fondamento la media dei diritti d'insinuazione e di successione che i cittadini sono soggetti a pagare; e qui giova avvertire che costoro pagano il diritto di successione e d'insinuazione, non tanto sugli stabili, quanto sui crediti e sui censi e rendite fondiarie.

Mi pare quindi dimostrato che, se si vuole, se si deve, come mi pare giusto, pareggiare la condizione dei corpi morali a quella dei cittadini, in fatto d'imposte, la base dal preopinante additata non può sussistere: è pertanto mestieri di adottare la base proposta dal Governo, perchè è l'unica che metta i cittadini ed i corpi morali in pari condizione, a motivo che la base del tributo annuo è stabilita sulla media di ciò che si paga dai cittadini per la trasmissione dei crediti, dei censi e degli stabili, sia tra vivi che per successione.

Un'altra innovazione viene dall'onorevole preopinante proposta a questa legge, e consiste in ciò che vorrebbe si colpissero soltanto le proprietà stabili, esclusi i crediti, i censi e rendite, e che la tassa si misuri dal tributo fondiario.

Tal cosa fu praticata in Francia colla legge del 20 febbraio 1849, in forza della quale si impose sugli stabili delle opere

pie e manimorte la tassa di 62 centesimi per lira del tributo fondiario.

Non v'ha dubbio che tal metodo sia più spiccio e di più facile applicazione; non è però men vero che esso non produrrebbe quanto richiedono i bisogni delle nostre finanze, e sarebbe notevolmente minore il frutto che è necessario di ritrarre. Oltredichè, non vi sarebbe parità di trattamento tra i cittadini e le opere pie. Diffatti i cittadini, quando muoiono, pagano il diritto di successione anche per i censi, i crediti e le rendite fondiarie; per contro le manimorte avrebbero censi e capitali, per i quali non pagherebbero imposte, diritto alcuno.

Si dice, a sostegno della proposizione Pinelli, che i censi e i crediti non sono immobilizzati nelle manimorte, e che il capitale delle medesime circola come quello dei privati. Io mi permetto di osservare che se consideriamo il capitale rappresentato dal contante che si dà quando si acquista la rendita od il credito, esso trovasi in pari condizione di quel contante che si dà quando si acquista uno stabile. La manomorta mette in circolazione il capitale che corrisponde tanto per l'acquisto di 40 mila lire di stabili, quanto per l'acquisto di un credito di 40 mila lire, ond'è che il capitale, il danaro, va in circolazione, o si acquistino stabili, o censi, crediti o rendite. Il capitale ritenuto, posseduto dai corpi morali, è quello che non va in circolazione, salvo rarissime volte, per la natura dei corpi stessi; ma ciò è riferibile tanto agli stabili quanto ai crediti, censi e rendite fondiarie, il che tutto è indistintamente sottratto, quasi perpetuamente, alla circolazione, e priva l'erario di quei diritti che, rimanendo quegli stabili e quei capitali in proprietà dei cittadini, riscuoterebbe. Non sussiste conseguentemente la distinzione fra stabili e capitali, censi e rendite, fatta dall'onorevole preopinante, non sussiste che vi sia differenza fra i capitali, redditi e censi che la manomorta possiede, ed il vero stabile, l'immobile, quanto alla loro commerciabilità.

Le manimorte hanno stabili, hanno crediti, e censi e rendite, ed ammettendo la proposta Pinelli ne vorrebbe un'altra conseguenza, ed è questa, che dipenderebbe dal caso l'essere una manomorta colpita da tassa, e l'altra non esserlo; potrebbe accadere che la manomorta, l'opera pia la più povera avesse quel poco reddito che possiede costituito da redditi di stabili, e per contro la manomorta, l'opera pia la più ricca, avesse le sue rendite in capitali; allora riceverebbero un diverso inegualissimo trattamento, e fosse poi anche al contrario, l'ineguaglianza sarebbe tuttavia patente. L'una troverebbe considerevolmente scemati i suoi redditi dall'imposta, l'altra nulla pagherebbe. Questa imparità di trattamento vuole anch'essere tenuta a calcolo per vedere se debba ammettersi la modificazione proposta dal preopinante; a me pare che non sia da accettarsi, ma debba essere preferito il progetto del Governo che induce maggior eguaglianza. Aggiungo poi che il prodotto di questa imposta sarebbe di pochissimo valore accettandosi il progetto del presidente Pinelli, e per contro si otterrebbe un provento maggiore col progetto del Governo. E per dare una prova dell'importanza dell'imposta estesa agli stabili ed ai crediti, io accennerò che i soli istituti di pubblica beneficenza hanno un reddito annuo che eccede i cinque milioni e mezzo, non comprese le opere della Sardegna, depurati dai debiti patrimoniali; sopra quale somma si percepirebbe per conseguenza la tassa: per contro, limitandola agli stabili, siccome sta in fatto che buona parte di questo patrimonio è costituito da censi e da rendite fondiarie più che da stabili, ognuno conoscendo che massime i censi in epoche più lontane erano più particolarmente costituiti dalle opere pie,

sia perchè esse erano più in grado di tenere capitali, direi quasi, immobilizzati, sia perchè era allora più radicato il pregiudizio che il mutuo non si potesse fare (sebbene il censo presenti questa anomalia, che autorizza l'esazione di un interesse maggiore, direi quasi, l'usura), così il prodotto di questa tassa sarebbe considerevolmente scemato. E siccome le finanze sono nel bisogno di toccare a tutte le fonti di ricchezza per trarre mezzi onde sopperire ai bisogni loro, parmi equo, parmi giusto che si segua quel sistema che, mentre è a giustizia conforme, perchè tratta in modo eguale i contribuenti, produce una somma più considerevole all'erario, e non sia da accettarsi quello testè proposto.

SINBO. Qui si presenta una doppia questione: una questione di redazione, ed una questione di merito.

In quanto alla questione di semplice redazione veramente mi rincresce assai di doverci entrare, ed avrei voluto che il Ministero avesse acconsentito ad evitarla. Queste questioni, a senso mio, non si dovrebbero mai agitare nel seno del Parlamento; tocca alle Commissioni il presentarci termini tali per cui si scansino tutti gli equivoci. Che nell'attuale progetto gli equivoci non siansi scansati, lo prova la discussione che ha avuto luogo.

Noi abbiamo avuto dal banco dei signori ministri tre o quattro definizioni di corpi morali. Non so quale sarà stata più gradita dalla Camera: ma quello che è certo, si è che una definizione sola è quella legale, è quella che si trova nel Codice civile.

La definizione dei corpi morali è data dall'articolo 2^o, che fu opportunamente citato dal signor ministro dell'interno nella seduta di ieri, ma non con uguale esattezza interpretato. L'articolo 25 dice: « La chiesa, i comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal re, ed altri corpi morali si considerano, ecc. » Quando il legislatore dice: « ed altri corpi morali », dopo un'enumerazione, in cui si contemplan parecchie specie di enti, egli è evidente che il legislatore dichiara che tutti questi enti vengono sotto il nome di corpi morali. È impossibile ammettere una diversa interpretazione.

Ciò posto, mi pare dimostrata la necessità di rimandare alla Commissione quest'articolo, a meno che alcuno proponesse un'altra definizione. A prima giunta potrebbe sembrare conveniente quella proposta dall'onorevole Torelli il quale si riferisce all'articolo 456 del Codice civile.

Veramente in questo modo sarebbe evitato il pericolo, se così lo dobbiamo chiamare, di colpire gli stabilimenti industriali. Ma nello stesso tempo si escludono altri stabilimenti che non dovrebbero sfuggire alla sanzione di questa legge, a cagion d'esempio, le confraternite.

Sarebbero escluse le società create ai tempi nostri per effetto di quello spirito d'associazione che per buona ventura va diffondendosi in una crescente progressione. Per esempio, le società del tiro a segno. Questo in quanto alla questione di redazione.

In quanto al merito dirò che nel dare un voto di approvazione o di tolleranza a questa legge, ognuno è mosso da motivi speciali; concorreremo probabilmente molti in una stessa conclusione, ma partendo da motivi affatto diversi.

Io già sono dell'avviso espresso da parecchi fra i miei onorevoli colleghi i quali credono che questa legge, considerata in se stessa, è antilogica, e persino immorale o almeno assurda. Ma le darò probabilmente il mio voto, quando sia formulata in modo tollerabile, per questo motivo unicamente, che non spero attualmente di poter ottenere qualche cosa di meglio dai signori ministri.

Il voto che potrò dare a questa legge è un voto di tolle-

ranza, non certamente di approvazione. Dico che è un voto di tolleranza, ed ecco il perchè. Nel nostro paese abbiamo ancora un numero grandissimo di opere di beneficenza che sono fondate sopra basi affatto singolari, perchè suppongono una diversità tra cittadino e cittadino, una diversità di classe, di casta, che non è più del nostro tempo, che è incompatibile perfino collo Statuto. Tutti sentono quest'incoerenza, ed i signori ministri non hanno ancora pensato di porvi rimedio.

Naturalmente non li possiamo costringere a venir a questa conseguenza; bisogna aver pazienza e prender quel poco bene che ci vogliono dare. Esempio di quest'incoerenza ci offrono alcune opere pie destinate a dar soccorsi ai così detti decaduti.

Avvi un'opera pia la quale è autorizzata dal titolo di sua fondazione a mantener persino la carrozza a dame decadute perchè possano andare a messa nelle domeniche. Io credo che vi sono molti altri bisogni nella società cui occorre pensare prima di dar ciò che fa di mestieri per mantener persone in quello stato d'agiatezza in cui sono nate, e non è necessario di portare la carità fino al punto di mantenere comodi di lusso a coloro che vi furono disgraziatamente avvezzi.

I signori ministri non vogliono riformare queste opere pie; fedeli alle antiche tradizioni, vogliono che sussista ciò che a mio avviso è assurdo nelle condizioni attuali. Quando essi vengono a proporci di togliere a queste opere pie una qualche porzione della loro rendita, io naturalmente dovrò aderire a questa proposizione, poichè, per poco che sia, sarà sempre qualche cosa che si farà di buono per la società.

Quantunque le opinioni siano tutt'affatto diverse, poichè gli uni credono che bisogna sostituire un diritto speciale per chi non paga tassa di successione, e gli altri credono che bisogna indennizzare altrimenti la società dell'esistenza dei corpi morali, partendo da principii diversi convergeremo probabilmente tutti nella stessa conclusione. Ma sia che si approvi la legge attuale, sia che si voglia sol tollerare, io non saprei veramente come si potrebbe adottare la distinzione che l'onorevole Pinelli vorrebbe fare fra gli stabili e i mobili; anche pei mobili, anche pei crediti, anche per i censi, e per le rendite fondiarie, e per quelle ancora sul debito pubblico che vedo esente nel progetto della Commissione, avvi sempre la stessa ragione, che cioè l'esistenza di un corpo morale porta che questi capitali non sono in commercio; che non danno luogo al diritto di successione cui questi avvisa, che non si ricavi il diritto di insinuazione cui avvisa l'altro, avvi sempre per me lo stesso motivo massimo, che anche gli effetti pubblici, anche i mobili, anche i crediti sono posseduti in gran parte da opere pie che, a mio avviso, son poco pie, e di cui si chiede inutilmente la riforma. Piuttosto io vorrei, e sicuramente non darò il mio voto a questa parte della legge, io vorrei che in questa legge non fossero compresi i beni dei comuni. Questi beni vengono a sollievo di certi contribuenti, i quali per consenso universale sono talvolta soverchiamente imposti.

I beni comunali, come osservava ieri il ministro di agricoltura e commercio, talvolta servono a sollevare i cittadini di un dato municipio da una parte del tributo prediale. Ora, sintantochè non sia riformata la distribuzione del tributo prediale con una generale perequazione, è giusto che veniamo a mutare soltanto la condizione di alcuni fra i contribuenti?

Si è, per esempio, citato ieri dal signor ministro di agricoltura e commercio il comune di Feletto, il quale real-

mente in addietro colle sue rendite comunali pagava una parte delle imposte prediali dovute dai suoi contribuenti; questo però non ha più luogo adesso, perchè il comune incontrò delle passività, e dovette pensare a pagare, e consumare i suoi redditi, anzi persino i suoi capitali. Ma vi sono degli altri comuni, e sono però pochi, in cui esiste questo vantaggio. Bisogna esaminare se in questi comuni i proprietari non sono sopraccarichi di tributi regi, in confronto coi proprietari degli altri comuni.

Sappiamo tutti che avvi una diversità immensa, circa il carico del tributo prediale, tra un comune e l'altro; v'ha chi paga il decimo, chi l'8, il 5, il 4 del suo reddito, persino chi il 3.

Ora domando se un proprietario il quale paga il quarto od il terzo della sua rendita si trovi in uno di quei comuni che hanno beni comunali, i quali conseguentemente non gravitano sul cittadino con imposte comunali, od anche lo alleviano in parte delle imposte regie, io domando se sia giusto, allo stato attuale, che venga a peggiorarsi la loro condizione con una imposta che toglierà alle amministrazioni municipali la facoltà di usare verso di essi i passati riguardi? Io non lo trovo giusto.

Quest'ingiustizia sarà sentita anche nei comuni più ricchi, come sarebbe la città di Torino, la quale possiede in beni stabili per un valore di 15 milioni circa.

Questi 15 milioni danno alla città di Torino una rendita di 600 mila lire circa. Questa rendita, quantunque di qualche entità, non è in proporzione dei bisogni della città, specialmente allo stato attuale, quando i cittadini soggiacciono ad un'imposta straordinaria e affatto speciale a pro della nazione che è il dazio di consumo.

Quando questi cittadini non possono bere un bicchiere di vino senza pagare un diritto alla nazione, io non vedo come si voglia ancora scemare il loro patrimonio municipale imponendo una tassa nuova.

Qualunque sia il corpo morale che si voglia assoggettare a questo tributo, si debbe aver riguardo non alla rendita, ma al capitale. Questa proposizione merita, a mio avviso, tutta l'attenzione della Camera. Io sottoporro alla medesima alcune considerazioni di fatto, le quali danno il più gran peso alla proposta che è stata fatta a questo riguardo.

Vi erano e vi sono dei corpi morali i quali posseggono vastissimi edifizii, dai quali non traggono altro utile che quello dell'abitazione; se si considera solo la rendita, questi edifizii non saranno toccati per nulla, perchè non rendono niente. È egli giusto che questi edifizii siano esenti dall'imposta che si vuol promuovere? Non è nè giusto nè utile.

Citerò esempi tratti e dal passato e dal presente.

La Compagnia di Gesù ha posseduto in Torino dei palazzi del più gran valore. A cagion d'esempio, nel secolo scorso, essa possedeva il palazzo in cui siede attualmente l'accademia delle scienze, in cui ci sono i musei; palazzo, che sicuramente ha un valore di parecchi milioni.

Supponiamo che invece d'essere stata abolita, la Compagnia di Gesù avesse continuato ad esistere; sarebbe giusto che quest'immenso palazzo, che questo considerevole capitale fosse sottratto assolutamente dall'imposta, soltanto perchè servirebbe all'uso di una casa professa, di una congregazione di religiosi, e cose simili?

Nei tempi recenti, i gesuiti avevano in Torino due altri palazzi, i quali erano, per la sola parte occupata dai medesimi, di un valore dai 5 ai 6 milioni; ora, se questo corpo fosse stato mantenuto, sarebbe stato giusto che quei 5 o 6 milioni, goduti da un corpo morale, fossero lasciati esenti

dalla tassa che si propone? Certamente non sarebbe coerente allo scopo di questa tassa. Qualunque sia il punto di partenza per cui si voglia votare a favore di essa, non sarebbe ragionevole che quei capitali abbiano da esserne esenti.

Lo stesso si debbe dire dell'edifizio in cui avevano stanza le dame del Sacro Cuore, del quale al presente si serve il Collegio delle Provincie.

Se quell'ordine non fosse stato abolito, si sarebbe dovuto cercare un altro sito per collocare il Collegio delle Provincie, il che avrebbe cagionato un grandissimo dispendio allo Stato.

Ora, domando io, sarebbesi dovuto tollerare che questo grandioso edifizio di sì egregio valore, nelle mani di un corpo morale fosse immune dall'imposta?

Non solo vi è un motivo di giustizia per imporre la tassa sugli edifizii di quel genere; v'è altresì una ragione di convenienza.

Se noi mettiamo un'imposta su questi capitali, ne avverrà che molti stabilimenti, invece di fissar la loro sede nelle città più popolose, nei luoghi ove le case hanno un maggior valore, si recheranno in altri siti, ove potranno abitare con minor dispendio.

Citerò un ordine religioso, contro il quale certamente non v'è niente da dire perchè è affatto innocuo ed anzi meritevole d'encomio per la condotta esemplare dei membri che lo compongono.

Io intendo parlare dell'ordine delle canonichesse di Santa Croce, le quali occupano l'intero isolato vicino a piazza Carlina.

Io non proporrei certamente l'abolizione di quest'ordine perchè esso non fa nessun male (*Ilarità*); ma, domand'io, non sarebbe egli utile che, invece di esser posto in vicinanza di piazza Carlina, occupasse un'abitazione che non avesse un così grande valore?

Se noi imponiamo quest'isolato secondo il vero valore, allora il corpo morale che lo ritiene comprenderà l'utilità che ricaverebbe se si trasferisse in altro sito, e lasciasse quell'isolato in commercio, con grande vantaggio del pubblico.

In Torino vi sono parecchi di questi corpi morali che sono in pari condizione.

Nell'anno 1854, quando si è fatto una nuova distribuzione dei terreni che attorniavano questa città, si diede gratuitamente allo stabilimento delle Rosine un'estensione di terreno di 182 tavole. Lo stabilimento delle Rosine è certamente uno di quelli che fanno onore al paese; esso prova come anche i nostri maggiori intendessero la necessità di far progredire la carità coll'amore del lavoro.

Ma lo stabilimento delle Rosine potrebbe prosperare egualmente, potrebbe forse prosperare di più se non fosse ristretto in mezzo alle mura della città. Le tavole 182 di terreno che si è dato dalla città alle Rosine avrebbe potuto vendersi per una somma eccedente le lire 200,000, oltre il valore del vecchio edifizio e dell'antica pur considerevole area. Potrebbe convenire che questo locale rientrasse nel commercio, e che lo stabilimento esistesse in un altro luogo. Anzi col valore dell'edifizio e del terreno che si è dato alle Rosine probabilmente si manterrebbero queste buone ragazze anche nel caso che non volessero lavorare. (*Ilarità*)

Questo è dunque un capitale che si può dire perduto, e se noi imponiamo secondo il valor capitale, probabilmente gli amministratori delle Rosine, da buoni amministratori, potranno di trasportare altrove lo stabilimento, e questo capitale che attualmente poco produce, darebbe per l'avve-

nire somma utilità allo stabilimento, e si porrebbe in commercio con utile generale. Così ci guadagneremmo da ogni lato. Questi calcoli si sono fatti più d'una volta sotto il Governo assoluto.

A Moncalieri, a cagion d'esempio, v'è un valore considerevole, il quale era occupato dai reverendi padri dediti alla vita contemplativa, ed il re Carlo Alberto vi stabilì in loro vece i Barnabiti, che col loro collegio si rendono utili alla società.

Tutti lodarono il Governo per avere stabilito i Barnabiti ed una casa d'educazione in quel bel locale di Moncalieri, eliminandone gli antichi, i quali potranno alloggiarsi ottimamente altrove.

Io non isponderò maggiori parole per dimostrare quello che agli occhi miei è di tutta evidenza, la giustizia, cioè, la necessità, la convenienza d'imporre il capitale e non la rendita, e di esimere dalle imposte di cui si tratta, almeno nello stato attuale delle cose, i comuni.

Io mi unisco adunque a coloro che domandano che questo articolo sia rimandato alla Commissione, non solo per una miglior redazione ma anche per modificarlo nel modo che ho spiegato.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Mi permetterò di far presente alla Camera che forse non sarebbe conveniente il riferire l'articolo primo del progetto all'articolo 25 del Codice civile, perchè mi pare che questo articolo avrebbe un'estensione maggiore di quella che noi intendiamo di attribuire agli istituti sottoposti alla nuova imposta.

Diffatti l'articolo 25 così dispone:

« La Chiesa, i comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal re ed altri corpi morali, si considerano come altrettante persone, e godono dei diritti civili, ecc. »

Quest'articolo comprende, tra i corpi morali, anche le società autorizzate dal re, e vi hanno delle società commerciali, le quali hanno d'uopo, per poter esistere legalmente, di questa autorizzazione.

Io ho già avvertito, o signori, che le società private, le società commerciali, anche autorizzate dal re, non possono intendersi comprese nella legge di cui si tratta, perchè queste società, come istituite ad un fine essenzialmente privato, si differenziano dai corpi morali, dagli stabilimenti pubblici, dalle manimorte, i di cui beni per esser difficilmente alienabili e raramente alienati, recano all'erario quel danno di cui cerchiamo il compenso, e che per conseguenza sono il vero e solo oggetto della presente legge.

Ripeterò pertanto che se la Camera vuole discostarsi dalla locuzione espressa nel progetto, non mi pare si abbia miglior mezzo, né più opportuno, di quello che consiste nell'accogliere in questa legge la stessa forma di locuzione che ha prescelto in materia del tutto analoga colla legge del 5 giugno, la quale locuzione, giova il dirlo nuovamente, non produsse la menoma difficoltà di applicazione nell'eseguimento di essa legge.

VALERIO LORENZO. E quale è questa locuzione?

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. È questa:

« Gli stabilimenti e corpi morali siano ecclesiastici o laicali. »

PRESIDENTE. La parola è al deputato Chiarle.

CHIARLE. Veramente io intendevo di parlare sopra l'alinea dell'articolo primo; e siccome la discussione verte ancora sopra la prima parte dell'articolo, mi riserverò la parola allorquando questa sia esaurita.

Intanto farò una osservazione, ed è che a parer mio non si possa togliere ogni ambiguità nella redazione della prima

parte dell'articolo primo, salvochè enumerando i principali stabilimenti che vogliono essere compresi in questa legge.

L'onorevole commendatore Pinelli ha proposto un cambiamento radicale alla legge stessa appoggiandosi sulla legge francese. Ora appunto dedurrei dalla legge francese l'enumerazione di questi stabilimenti, che mi pare potrebbe calzare anche al nostro caso.

La legge francese li enumera a questo modo: « comuni, ospizi, seminari, congregazioni religiose, stabilimenti di carità e di beneficenza, società anonime, e tutti gli stabilimenti pubblici legalmente autorizzati. »

Quando la Camera avrà determinato se intenda comprendere tutte queste categorie, le enumera ad una ad una; se vuole fare qualche eccezione porterà la discussione sopra ciascuna e la toglierà dall'enumerazione.

Quindi io proporrei che invece di adottare una redazione complessiva, la quale non può a meno d'indurre in qualche dubbio od equivoco, si adottasse l'enumerazione parziale di ciascun stabilimento, e quindi la discussione si portasse parzialmente sopra ciascuna categoria o stabilimento, e sulla convenienza ed opportunità di comprenderli nella tassa che si propone.

Io aderirei che in questo senso fosse rimandato l'articolo alla Commissione, affinchè vedesse se fosse il caso di proporre una redazione conforme alla legge francese.

Del resto, osserverei che per quanto sia autorevole (e per me lo è, e credo pure lo sia per la Camera) l'opinione del signor guardasigilli, non potrà mai avere la forza di cambiare la legge; e finchè sussiste il Codice civile, un'interpretazione qualunque che si voglia dare in seguito alle discussioni che avranno luogo in questa Camera, o in seguito alle dichiarazioni che si facessero dal Ministero, non potrà mai variare la legge stessa; e quando si portassero le questioni che sorgessero in seguito a questa legge avanti i tribunali del contenzioso amministrativo, io sono certo che questi non potrebbero menomamente tener conto delle discussioni che si sono fatte in seno alla Camera, ma dovrebbero applicare tutta intera la legge quale esiste.

PRESIDENTE. Il signor deputato Chiarle ha detto che intendeva parlare sulla seconda parte dell'articolo che cade in discussione; gli farò notare che la discussione verte ora sull'intero articolo, e che quindi egli può fare le osservazioni che intendeva produrre sulla seconda parte di esso.

CHIARLE. Farò osservare al signor presidente che ieri si era chiesta la divisione, cosicchè sarebbe fuor di luogo l'entrare ora a discorrere della seconda parte: mentre verte tuttora la discussione sulla prima parte, sarebbe a mio avviso sprecare inutilmente il tempo prezioso della Camera, che in questo momento non potrebbe essere chiamata a votare sulla seconda parte dell'articolo mentre non è ancora votata la prima. Ad ogni modo sono agli ordini della Camera, e se noi si crede inopportuno, io sono disposto a svolgere il mio emendamento sulla seconda parte dell'articolo 1.

ARNULFO, commissario regio. Intendo soltanto di osservare che adottandosi la redazione della legge francese non si toglierebbe il dubbio, se pur dubbio vi fosse, della redazione proposta dal Governo, poichè là si dice, dopo le enumerazioni di diversi corpi morali, *et tous les établissements publics autorisés*.

Quindi, ove si adottasse questa locuzione, tuttavolta che vi sarà uno stabilimento pubblico autorizzato si potrà dire che è un corpo morale, che è una manomorta e nascerà sempre il dubbio e la necessità d'interpretazione.

Quando si dice nella legge *manimorte* o *corpi morali* abbiamo un'idea più esatta di quello che si abbia accennando in genere stabilimenti autorizzati dal Governo.

L'enumerazione compiuta dei corpi morali nella legge è pressochè impossibile, e se si devono aggiungere dopo l'enumerazione clausole generali, l'inconveniente è uguale se non maggiore. Non è quindi ammissibile la redazione della legge francese.

Del resto, la massima che i *corpi morali* ossia le *manimorte* debbano assoggettarsi a tassa mi pare che sia da tutti ammessa; tutta la questione sta nel vedere se si vogliono fare delle esclusioni.

Mi pare quindi che si debba votare la massima di imporre i corpi morali e manimorte, salvo a statuire sulle eccezioni, se si vogliono fare: in questo senso chiedo che si proceda.

BRIGNONE. Io aveva domandato la parola per appoggiare l'ordine del giorno da me proposto; ma siccome ora non è in discussione, non è il caso di parlarne. Ma poichè ho la parola, farò un'osservazione sull'ordine della discussione.

Mi pare che attualmente si dovrebbe porre in votazione la proposta fatta, che, cioè, la legge si debba rimandare alla Commissione.

Quando sia votata questa proposizione verranno in discussione gli emendamenti proposti, uno dall'onorevole Polliotti, e l'altro da me: quindi si discuterà il modo con cui si debba procedere alla discussione in questa legge.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sulis.

SULIS. Io intendo di parlare sull'emendamento proposto ieri dal deputato Brignone; ma non credo che si possa venire alla discussione degli emendamenti prima che si sia decisa la questione se si debba o no rimandare la legge alla Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Miglietti.

MIGLIETTI, relatore. Rispettando le opinioni emesse da molti fra gli onorevoli colleghi relativamente al significato che si abbia a dare alle parole *corpi morali* e *manimorte*, io tuttavia, non allontanandomi dalla definizione, o, dirò meglio, dalle indicazioni che la legge dà nell'articolo 25 del Codice civile, persisto nel credere che colle espressioni *corpi morali* e *manimorte* si indicano generalmente tutti quegli enti i quali ricevono dal Governo un'esistenza civile, e che conseguentemente anche le società bancarie sono comprese nella denominazione generale di corpi morali. Che se poi mi si domanda se anche i beni posseduti da queste società private sono assoggettati alla tassa, allora io dirò di no; e ciò, non perchè intenda che essi non siano corpi morali, ma sibbene perchè ciò che si possiede da queste società private non è posseduto dall'ente, ma bensì dai singoli individui che compongono la società.

In sostanza, perchè vi sia luogo alla tassa è necessario che il possesso risieda esclusivamente presso l'ente morale, talchè questo possesso non possa mai passare ad altri. Ciò premesso relativamente al significato secondo cui deve essere intesa l'espressione *corpi morali*, mi farò a rispondere ad alcune obiezioni fatte dall'onorevole deputato Pinelli, il quale osservò prima di tutto come, partendo, sia il Governo che la Commissione, dal principio che quest'imposta deve tener essenzialmente luogo di quella per diritto di successione che non si paga dai corpi morali e manimorte, si parta da un falso principio, e che il principio vero che può determinare quest'imposta egli è il difetto di pagamento di diritto d'insinuazione, ossia la minor frequenza dei casi in cui i corpi morali e manimorte

pagano diritto d'insinuazione. Oltre questo motivo, ne accennava un altro, quello cioè d'indurre i corpi morali e manimorte ad abbandonare il possesso degli stabili e fissare il loro possesso sopra altre cose. Parlando a nome della Commissione, devo dichiarare anzitutto che la medesima ha ritenuto che il difetto di pagamento pel diritto di successione e d'insinuazione possa essere calcolato nel fissare quest'imposta. La medesima però non ha inteso porre per principio che quest'imposta tenesse veramente luogo di questi diritti che dai corpi morali o non si pagano, o si pagano raramente, la Commissione ha creduto che i corpi morali dovessero bensì per tale motivo essere colpiti da questa imposta, ma che altri motivi nello stesso tempo vi concorrono. Io non credo poi che le censure che si sono fatte a questi motivi possano sussistere. Si è detto in primo luogo che si è partito da una finzione, dal fatto cioè che le manimorte non muoiono. Avverto, che questa finzione si è fatta, è vero, ma non per trovare in essa un motivo di imposta, ma sibbene per regolare l'imposta stessa. Ciò che determina l'imposta non è la finzione che non muoiano, ma bensì il fatto vero e costante, che essi non pagano mai diritti di successione, e solo rarissimamente pagano diritti di insinuazione. La finzione poi fu fatta per regolare le proporzioni di questa imposta.

Si è avvertito in secondo luogo come non sia neanche esatto il dire, che i corpi morali e le manimorte non muoiono; giacchè muoiono essi pure quando sono soppressi. Ma se questa ragione bastasse perchè i corpi morali non dovessero essere assoggettati a questa imposta, io direi che anche i privati si troverebbero forse nella medesima condizione; imperocchè anche questi abbandonano talvolta i loro beni al fisco, e ciò avviene allora quando non vi è persona successibile.

Quando il fisco occupa i beni delle manimorte li occupa per un principio affatto diverso, cioè perchè sono beni vacanti, ne prende possesso come farebbe di quelli di un privato cui nessuno si presenti a ricevere: per conseguenza, questo motivo non sussiste.

La giustizia poi di questa imposta è evidente, solo che si voglia considerare che la ragione di essa deesi ricavare dalla tutela che il Governo accorda ai corpi morali. E questa tutela è continua, nè la sua azione si manifesta soltanto in un punto determinato ma, direi, continuamente; quindi è giusto che i corpi morali e le manimorte, nella stessa guisa che i privati concorrono continuamente, essi pure, per via dell'imposta, si trovino soggetti a quella obbligazione a cui ognuno è soggetto, di concorrere cioè coi propri mezzi quanto è necessario per l'amministrazione della cosa pubblica. Ed allora, dal momento in cui i corpi morali e le manimorte in un paese ricavano un utile, io non vedo la ragione per cui, mentre hanno quest'utile, mentre hanno questi mezzi, non debbano concorrere.

Il signor Pinelli credeva di trovare la ragione di queste imposte molto meglio in che i beni dei corpi morali e delle manimorte non sono commerciabili.

Ma io credo che a questo motivo si potrebbero contrapporre tutte quelle osservazioni che egli contrapponeva, ragionando, al motivo desunto dal loro sottrarsi dal pagamento dei diritti d'insinuazione e di successione.

D'altronde poi io ripeto che non si deve cercare la ragione di queste imposte matematicamente nel difetto di pagamento di uno o di un altro diritto.

Il difetto di questo pagamento è un elemento, ma non però il solo che determina l'imposta, conseguentemente non si potrebbe con giustizia argomentare dal difetto accennato dal deputato Pinelli.

Il medesimo poi, premesse queste osservazioni, credeva che l'articolo 1° dovesse essere in questo senso modificato, che cioè l'imposta deve essere limitata a quegli stabili i quali sono veramente immobilizzati. La ragione dell'imposta, da qualunque parte si ricavi, verrà sempre a desumersi da che questi corpi morali, manimorte, non corrispondono quei diritti che fruttano gli altri privati; quindi, secondo lui, vorrebbe che quest'imposta fosse limitata ai beni stabili ed alle rendite fondiarie, e che quindi si escludessero i capitali ed i censi.

Prima di tutto io osservo che la ragione di mantenere l'imposta anche sopra i capitali ed i censi, se non si presenta con tanta plausibilità, ella è però egualmente chiara e persuadente, imperocchè i capitali presso i privati servono al commercio e si mutano soventi volte di mano. Questi, ora si impiegano in stabili, ora s'impiegano in mutui, in sostanza fanno permutazioni frequenti, quando invece i capitali che esistono presso i corpi morali e manimorte, quando sono ben impiegati, continuano lungamente a stare in quella destinazione, ed in conseguenza ne risulta quel difetto di pagamento dei diritti d'insinuazione, per cui fu necessario di stabilire quest'imposta.

Osservava inoltre il deputato Pinelli come, restringendo quest'imposta ai beni stabili, si alletterebbero i comuni e le manimorte ad abbandonare il possesso di questi stabili, e ad investire i loro fondi in acquisto di capitali, e segnatamente di capitali sul debito pubblico. Io sicuramente credo che ciò sarebbe cosa ben fatta; e son d'avviso che questo scopo dalla legge si ottenga dal momento in cui, mentre si assoggettano all'imposta le rendite provenienti da tutti indistintamente i beni dei cittadini, sono eccettuate intanto le rendite sul debito pubblico. Questo è già un vantaggio sufficiente, per cui i corpi morali e le manimorte possano essere allettati a fare acquisto di queste rendite del debito pubblico.

Spingere questo vantaggio all'eccesso, io non so se sarebbe cosa conveniente. Ma intanto il vantaggio essi l'hanno positivamente.

Per tutte queste ragioni, io non credo che gli argomenti addotti dal signor deputato Pinelli possano essere d'ostacolo all'adozione di questo primo articolo.

Al signor deputato Sineo mi permetto di fare una sola osservazione.

Sul principio del suo ragionamento egli opponeva a questa legge la nota di essere assurda e quasi immorale, perchè viene ad imporre pesi sopra istituti i quali non hanno fondi disponibili, od hanno fondi i quali sono destinati a sollevare l'umanità, e che conseguentemente non vogliono essere distratti. Sulla fine poi, voleva provare come, a vece di stabilire quest'imposta sulla sola rendita, fosse assai più conveniente che la medesima fosse stabilita sul capitale, e ciò perchè se ne sarebbe ricavato assai maggior profitto.

Io non credo assolutamente che sia cosa conveniente che la rendita, sia in tesi generale, sia per principio, debba essere stabilita sul capitale, imperocchè non ci vedo alcun vantaggio; e non ci vedo alcun vantaggio in questo senso, perchè per determinare quale sia il valore del capitale di un fondo si dovrebbero fare incombenzi immensi, i quali ritarderebbero lungamente la riscossione delle imposte, e darebbero luogo ad eccessive fiscalità, e sarebbe assolutamente necessario prendere come base di questi valori capitali la rendita, siccome si pratica per il diritto di successione e per tante altre imposte.

Se si viene a questo punto, di prendere cioè la rendita come base per fissare il valore dei capitali, cessa assoluta-

mente il vantaggio di stabilire l'imposta sul capitale stesso, perchè monta alla stessa cosa. Tanto vale che l'imposta sia pagata sul capitale che sulla rendita, quando la somma che si paga corrisponde pur sempre alla stessa cosa.

Che se si vuole che quest'imposta sia pagata dai corpi morali e manimorte in conformità dei privati, in correlazione cioè coll'imposta pei diritti di successione e d'insinuazione, allora io dico che l'imposta seguirebbe la rovina assoluta di questi corpi morali e di queste manimorte, e che in conseguenza sotto questo rapporto la legge dovrebbe essere rigettata.

Io conchiudo quindi insistendo presso la Camera per l'adozione di questo primo articolo quale è presentato dalla Commissione.

VALERIO LORENZO. L'onorevole ministro guardasigilli, rispondendo ad un'osservazione del deputato Sineo, asseriva esser più conveniente che l'intelligenza delle parole *corpi morali* fosse desunta dall'articolo 456 del Codice civile, che non dall'articolo 25 del Codice stesso. Esso proponeva la redazione adottata nella legge del 5 giugno, ed osservava come quella formola manifestasse meglio gl'intendimenti della Camera e non aveva in quella legge dato luogo a veruna contestazione.

Io penso a tal proposito che, anche supponendo, non ammettendo che in quella guisa gl'intendimenti della Camera sarebbero meglio chiariti, non ne verrebbe per ciò che i giudici, i quali per l'avvenire dovrebbero applicare la legge, terrebbero conto dei supposti intendimenti dei legislatori, terrebbero conto delle convenienze; ma per contro, come osservava il deputato Sineo, sarebbero astretti a ricorrere al Codice civile.

Ora la formola del Codice civile nell'articolo 25 è così limpida e chiara che non si potrebbe far a meno di colpire le società industriali approvate dal Governo, come sarebbero, a cagion d'esempio, la Banca nazionale e le strade ferrate, il che non vogliono i signori ministri.

Io chiedeva ieri che questa parte del primo articolo fosse rinviata alla Commissione, affinchè si adottasse una formola che non desse per l'avvenire luogo a veruna contestazione.

Io proponeva, ad esempio dei legislatori francesi, di comprendere in tale articolo un'enumerazione dei vari stabilimenti che s'ebbero gravati dalla legge.

La lunga discussione che ebbe luogo ieri, la discussione che occupò la metà della seduta attuale dimostra chiaramente come sia necessario di adottare questo metodo, e come sarebbe impossibile per mezzo di una votazione venire a far convergere ad un solo sentimento la Camera, mentre gli oratori, le cui parole hanno grande e meritata influenza sulla Camera, sono così dissenzienti tra di loro. Io credo adunque più che mai necessario che questa parte del primo articolo venga rimandata alla Commissione. Ma non solo la prima parte vorrei fosse rimandata, ma l'intero primo articolo, affinchè la Commissione, prendendo in considerazione gli importantissimi emendamenti proposti dagli onorevoli deputati Brignone e Polliotti, si facesse a dettare sopra di essa una pensata relazione.

La stessa Commissione dovrebbe anche occuparsi del progetto di legge di cui ci dava testè lettura l'onorevole deputato Pinelli, poichè è impossibile che in una discussione improvvisata sopra un tema di tale e di tanta importanza, mentre la Commissione non ha guardato la questione da quei punti di vista, è impossibile, dico, che la Camera possa venire a fare una legge savia, e quale è richiesta dall'importantissima questione che ci tiene occupati.

La questione dell'imposta sul capitale a cui rispondeva l'onorevole relatore della Commissione parmi di molto maggior rilievo di quello che egli non l'abbia considerata. Tutti sanno come le grandi istituzioni del nostro paese amministrino malissimo i loro fondi; è noto a tutti che le grandi proprietà, per esempio, della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, dei nostri grandi ospedali, sono date in affitto ad un valore minimo. Io non voglio già credere che vi siano stati abusi pel passato, ma il fatto sta che io conosco delle proprietà di alcuni di questi grandi stabilimenti, le quali, poste domani in affitto, troverebbero chi duplicherebbe questi affitti medesimi; si tratta di 95,000 lire in una sola provincia. Quindi ognuno vede che se noi veniamo a colpire questi stabilimenti solo nella rendita, noi ci facciamo, per così dire, a ratificare un male operato, e nello stesso tempo a privare le finanze d'un prodotto, sul quale avrebbero diritto. Ed io penso che quand'anche si eccettuassero le istituzioni di beneficenza, le quali non sono molto ricche e porgono immediato soccorso al povero, quand'anche si eccettuassero i beni dei comuni, quando una legge ben fatta venisse a colpire il capitale nel modo che ha indicato l'onorevole deputato Polliotti, questa legge darebbe ancora un grande introito allo Stato.

Ora, essendomi solo proposto di dimostrare la necessità di rinviare questo primo articolo in un col progetto di legge del deputato Pinelli alla Commissione, affinché ce ne faccia una relazione, io non mi farò a combattere alcuni argomenti che furono svolti in questa seduta; chiedo quindi la votazione sulla proposizione medesima.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio proporrebbe adunque che quest'articolo fosse rimandato alla Commissione in un col progetto di legge del deputato Pinelli.

VALERIO LORENZO. Per l'appunto.

Voci. Si mandi tutta la legge.

PRESIDENTE. Mi pare che converrebbe di mandare alla Commissione anche gli emendamenti che si sono proposti.

PINELLI. La mia proposta costituisce, è vero, un intero progetto di legge, perchè dall'essersi fissato nel primo articolo la massima fondamentale della legge ed il modo con cui si verrebbe a stabilire questa imposta, da queste premesse ne viene la conseguenza che nelle disposizioni di applicazione si debba variare la redazione della legge medesima; tuttavia io credo che, limitando la questione al primo articolo da me proposto, si possa realmente discutere la mia proposta, senza che però io mi opponga a che sia questa con tutte le altre rimandata alla Commissione. Ciò non ostante, se la Camera mel permette, dirò brevi parole intorno al primo articolo della mia proposizione, sceverandola assolutamente dai motivi che l'hanno dettata, chè questi motivi li ho già esposti e non vedo di doverli esporre nuovamente.

L'articolo primo da me proposto provvederebbe essenzialmente a tre cose, cioè alla questione della definizione dei corpi morali che dovrebbero essere colpiti da questa legge; in secondo luogo alla circoscrizione delle sostanze sovra cui questa tassa dovrebbe prelevarsi; in terzo luogo alla quota stessa di questa tassa. Nella prima parte entra la questione intorno alla significazione dei corpi morali e manimorte.

Ora, siccome nell'idea della mia proposizione domina il principio che questa tassa debb'essere imposta in ragione di quella minore commerciabilità dei fondi che resta inflitta ai fondi posseduti dai corpi morali e manimorte, egli è palese che la designazione che io darei ai corpi morali si riferisce a questo principio, cioè a quei corpi morali per cui l'alienazione dei beni è assoggettata dalla legge a certe forme speciali, a

certa autorizzazione speciale, perchè sono queste forme, sono queste autorizzazioni che sono causa di questa minore commerciabilità: e quindi sono necessariamente queste stesse circostanze che debbono qualificare il corpo morale che deve essere colpito da questa tassa. Ora io credo che veramente questa commerciabilità dei fondi si trova unicamente in quei corpi morali, che sono annoverati nell'articolo 436 del Codice civile, perchè l'articolo 436 dice appunto che i corpi ivi nominati non possono venire all'alienazione dei loro beni, salvo con quelle norme che la legge loro specialmente prescrive. Quindi venendo ad adottare una redazione, la quale si riferisce all'articolo 436 del Codice civile, ne viene per conseguenza, che la designazione resta chiara e precisa.

L'onorevole guardasigilli proponeva, che invece di questa redazione, conforme all'articolo 436 del Codice civile, si riferisse la legge all'altra del cinque giugno 1850, dove è detto che i corpi morali e gli stabilimenti pubblici non possono acquistare senza autorizzazione: e notava, per dimostrare l'utilità di questa redazione, che dessa non ha ancora dato luogo ad alcun inconveniente. Io osserverò che l'essersi adottata nella legge del cinque giugno 1850 questa redazione, non è una prova assoluta che questa redazione sia veramente precisa: ciò vuol dire che quando si votò quella legge, non si è sollevata la questione che cosa si dovesse intendere veramente per corpo morale; o almeno questa questione non venne *undique* agitata, non venne definita, e si credette che con queste parole potessero i corpi morali essere descritti.

Quanto alla prova dedotta dal fatto, che l'espressione usata nella legge 5 giugno non abbia dato luogo a nessun inconveniente, osserverò che quella legge la quale conta pochi mesi di vita, non poteva ancora dar luogo ad inconvenienti nella sua applicazione; quindi non si può argomentare da questo fatto per dire che questa disposizione sia abbastanza precisa; io perciò crederei che senza riferirsi all'articolo 25 del Codice civile, il quale è più ampio e più largo, e contempla tutti i corpi morali che hanno vita civile nella nostra legislazione, si debba invece la legge riferire ai corpi morali accennati nell'articolo 436 del Codice civile, perchè questi corpi morali sono quelli soltanto che, per la loro condizione, cadono in una quasi incommerciabilità dalle loro proprie dotazioni.

Venendo poi all'altro principio che si troverebbe nella proposizione da me presentata, quello cioè che siano unicamente soggetti a questa tassa i grandi stabili e non i censi, non i capitali, e neppure le rendite fondiarie, io l'appoggio a quei motivi che ho pure già accennati, cioè, a che la quasi incommerciabilità di questi beni si viene a trovare nel capitale che è rappresentato dallo stabile, ma non mai nel capitale che è rappresentato dalla rendita fondiaria, non da quello di un credito, sia pure ipotecario, non da quello che è rappresentato da censo; e ciò per la ragione che tutti questi sono averi che stanno, per così dire, immobilizzati in linea di diritto presso il corpo morale, ma in fatto il capitale sfugge dall'immobilità nella mano del debitore; così il capitale che serve alla costituzione di una rendita fondiaria non è immobilizzato, perchè questo capitale gira pure nella mano di chi l'ha ricevuto per costituire una rendita fondiaria, e così si dica pure del censo; dunque non verificandosi in questi casi quel carattere di incommerciabilità che sarebbe nel mio progetto la causa determinante dell'imposta, ne viene per conseguenza che si debba unicamente limitare questa ai fondi stabili.

Finalmente quanto alla quota che io avrei proposta, cioè di 50 centesimi addizionali, alla tassa d'imposizione principale

diretta fondiaria, io credo che questa sia giustificata dai calcoli stessi che hanno suggerito alla Commissione ed al Ministero la proposizione della tassa; perchè, avendo essi proposto il 4 o il 5 per cento sulla rendita, ne viene per conseguenza che non hanno fatto altro che riprodurre il ragguglio che sarebbe la metà di quell'imposta diretta fondiaria, la quale, secondo i calcoli che abbiamo veduto servire di norma nella costituzione della tassa sopra i fabbricati, fu portata al decimo. La metà del decimo dunque resta il ventesimo che è rappresentato dalla tassa del 4 o del 5 per cento, stabilita dalla Commissione e dal Ministero. Dissi poi che questa tassa non viene ad aggravare di troppo i corpi morali, perchè mentre stabilisce questa sopratassa alla fondiaria diretta, ne libera tutti i censi, capitali e le rendite fondiarie, che secondo il principio del Ministero e della Commissione sarebbero assoggettati a questa tassa e conseguentemente libera una gran parte delle proprietà di questi corpi morali. Quindi, siccome con ciò si verrebbe ad ottenere lo scopo che domina questa imposta, quello cioè d'indurre i corpi morali tutti a spogliarsi delle proprietà fondiarie per convertirle in una proprietà che abbia meno bisogno d'industria per produrre, ne viene per conseguenza, io credo, che possa essere accettata, come dissi, questa proposizione.

Vedo benissimo che questa proposta contiene una grande mutazione riguardo al principio della legge, e potendo forse essere pericoloso il venirla ad accettare in seguito ad una discussione improvvisata nella Camera, può essere per conseguenza utile che sia trasmessa alla Commissione: a ciò non mi oppongo; ma credo ancora che sia ridotta in questo modo a termini abbastanza chiari e precisi, perchè possa con una breve discussione formarsi ciascuno un sano giudizio sopra di essa.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Qualora, o signori, il principale motivo d'un rinvio che venisse ordinato dalla Camera alla Commissione si facesse consistere nella necessità di studiare il modo di meglio esprimere il concetto di corpi morali e manimorte che si vorrebbero sottoporre alla tassa, qualora, dico, questo motivo fosse il solo del rinvio, io non lo crederei sufficiente. Crederei anzi che la discussione che ebbe luogo fin qui debba persuaderci essere più conveniente di conservare quale ora si trova questa locuzione nella presente legge. Giacchè, mentre per l'una parte dal complesso delle discussioni fin qui seguite risulta che sotto il nome di corpi morali noi qui non intendiamo altro che i corpi morali e stabilimenti pubblici, volgarmente detti manimorte; se noi volessimo adottare una diversa dizione, non vi sarebbe pur sempre che alcuno di questi due mezzi: o fare cioè una minuta specificazione, o generalizzare enumerando per categorie. Ma nel primo caso, per quanto sia minuta e particolareggiata la specificazione, chi potrà lusingarsi di nulla avere in quella ommesso? E nella seconda ipotesi, se cioè vorrete generalizzare, dove troverete altre parole che meglio esprimano il vostro concetto, fuor queste di corpi morali e manimorte? Mentre pure, per comune consenso, intendonsi soggetti alla tassa quei soli corpi morali, quelle manimorte, le quali debbono, a tenor della legge del 5 giugno 1850, ricorrere al Governo per essere abilitati ad acquistare beni stabili? Signori, se noi pretendessimo di far leggi le quali nulla dovessero ricevere in seguito dalla giurisprudenza, noi andremmo grandemente errati. Se noi dobbiamo cercar di adottare una dizione che non dia luogo ad inconvenienti, perchè non accetteremo quella che ne va immune, non dirò solo da qualche mese, ma da secoli? Poichè, cosa altro è la legge del 5 giugno se non che l'estensione a tutte le provincie dello

Stato delle disposizioni del paragrafo *Collegiis*, vigenti da secoli nei paesi staccati dal ducato di Milano?

E la parola *collegio*, che comprende le varie società, viene appunto in giurisprudenza sotto il nome di corpi morali e manimorte, e nessuno mai dubitò che questa dizione, ricevuta da tempo antichissimo, non fosse la migliore. È vero che io proponeva ieri, a maggior chiarimento della cosa, di riferirci all'articolo 456; ma colla stessa buona fede colla quale ho creduto che il riferirsi all'articolo 456 toglierebbe ogni difficoltà, permettetemi ora di spiegarvi un motivo di dubbio per cui amerei meglio tenermi alla prima dizione.

L'articolo è così concepito:

« Tutti i beni della Chiesa, dei comuni, delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti, non possono essere amministrati ed alienati, se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie. »

Se tutto qui consistesse l'articolo, persisterei pur sempre nel riferirmivi; ma segue un'alinea, il quale può crearci nuove difficoltà:

« Quanto alle opere pie ed altri stabilimenti laicali, l'alienazione sarà autorizzata con approvazione sovrana, previo il parere del Consiglio di Stato, ad eccezione però delle fondazioni, la cui amministrazione sia meramente privata, per le quali le alienazioni dei beni saranno autorizzate dal Senato. »

Sento essere sorti dubbi e difficoltà circa al determinare quali siano le fondazioni, l'amministrazione delle quali debbe dirsi meramente privata, ed un'interpretazione autentica spiegò che questa eccezione non è applicabile a nessuna di quelle opere che noi intendiamo sotto il nome di manimorte. Cosicchè noi ci troveremo nella necessità di scendere a maggiori spiegazioni che pur sono da evitarsi.

Dal che appare che, non ostante ogni nostra cura e diligenza, sarà pur sempre impossibile il fare una legge perfetta; bensì, s'egli è vero che dalle discussioni del Parlamento si rilevino i motivi che diedero luogo all'adozione della legge, sarà evidente che, quando noi abbiamo parlato di manimorte, non abbiamo inteso certamente quei corpi morali, quelle società industriali, le quali sono tutt'altro che manimorte, perchè, anzi, nella vivacità della speculazione, commerciale, pongono ogni speranza di successo ed ogni probabilità di durata.

E neppur credo che sia il caso di rimandare la legge alla Commissione per le altre variazioni che si vorrebbero arrecare all'articolo primo, le quali portano un cambiamento di sistema, e secondo le quali si prenderebbe a base dell'imposta il capitale e non il reddito. Ma dall'una parte si teme di aggravar troppo le opere pie e questi stabilimenti, dall'altra parte si teme di non aggravarli abbastanza.

Ora io dico che allo scopo di evitare l'uno e l'altro di questi contrari inconvenienti, meglio convenga di fissar l'imposta in una parte aliquota del reddito, perchè in tal guisa le opere pie sapranno sempre quello che dovranno pagare, a vece che nell'altro sistema, per gl'inconvenienti accennati dal deputato Valerio, potrebbe accadere che venisse imposto ad un'opera pia, ad uno stabilimento pubblico una tassa insopportabile, perchè basata sopra il capitale, ed in ragione di supposti proventi che non esistono.

Che se vi sono dei tenimenti locati a troppo basso prezzo in riguardo del loro valore, delle loro rendite, ne verrà la conseguenza che questa tassa ecciterà le amministrazioni a meglio sorvegliare i propri interessi, ed a cercar di rialzare per mezzo della subasta, ossia della concorrenza, il prezzo degli affittamenti.

E così aumentandosi i redditi, se vero è che ciò andrà

anche a beneficio del Governo, non è men vero però che l'utile maggiore lo avranno gli stessi corpi morali; giacchè il Governo non percepirà che il 5 per 100 sull'aumento, mentre il restante 95 andrà a tutto profitto dell'opera pia o dello stabilimento. Laonde neppure a questo riguardo cred'io che sia il caso di rimandare la legge alla Commissione per variarne il sistema, per variarne il principio.

Si disse eziandio che i capitali non dovrebbero essere colpiti da questa tassa.

A me pare invece che lo debbano essere, perchè fanno parte del patrimonio del corpo morale, il quale deve la sua esistenza alle leggi dello Stato che lo riconobbero, e la tutela e protezione delle quali, secondo osservava il relatore della Commissione, è pur sempre continuativa e perpetua, sicchè la tassa non mira in sostanza se non che a porre questi corpi in condizione eguale a quella degli altri cittadini che pagano un'imposta tuttavolta che facciano un acquisto, costituiscano una rendita, e simili.

Per questi motivi io non credo che possa essere il caso di rimandare la legge alla Commissione; porto fiducia che la Camera vorrà anzi persuadersi della necessità di spingere sollecitamente la discussione, poichè quanto più s'indugia, d'altrettanto si accresce il deficit delle finanze, mentre mancano pur sempre i mezzi di sopperire alle gravi ed urgenti spese dello Stato.

SAPPA. Io aveva domandata la parola per dire appunto molte delle cose che furono espresse dall'onorevole signor ministro dell'interno; solamente non sono d'accordo colla sua conclusione, cioè nel mantenere l'articolo primo nei termini in cui fu concepito nel progetto.

Io credo che il motivo per cui si sta discutendo da ieri a quest'oggi su questo articolo, deriva appunto da una espressione meno esatta con cui è concepito; voglio dire, la prima espressione dell'articolo; esso è concepito in questi termini: *Tutti i corpi morali e le manimorte.*

L'oggetto di questa legge è di colpire le *manimorte*: si è voluto definire cos'erano le *manimorte*, e si disse che erano un corpo morale: sicuramente, tutte le *manimorte* sono corpi morali, ma non tutti i corpi morali sono *manimorte*; da ciò ne nacquero i dubbi sulla portata di quest'articolo, se comprendesse cioè tutte le società legalmente autorizzate le quali sono pur corpi morali, ma non *manimorte*. Se la legge si fosse astenuta da questa specie di definizione, se avesse espresso semplicemente il suo concetto, io credo che molte delle discussioni che ebbero luogo non sarebbero succedute.

Riferendomi adunque a tutto quanto venne di riassumere il signor ministro dell'interno, credo conveniente che si concepisca l'articolo in questi termini: *Le manimorte pagheranno*; e se pur si vuole indicare che le *manimorte* sono corpi morali, io proporrei di concepire l'articolo come segue: *Tutti i corpi morali conosciuti sotto il nome di manimorte pagheranno*, ecc., come nella legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

PICCON. Domanderei la parola per proporre un emendamento a quella redazione....

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (È appoggiata.)

VALERIO LORENZO. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Se la chiusura riflette la proposta del rinvio alla Commissione, io vi annuisco; ma se la chiusura è sopra la discussione del primo alinea del primo articolo, io stimo che sarebbe precipitata.

CORNERO. Io domando la divisione del rinvio proposto, per il motivo che potrebbe darsi che fosse rimandata alla Commissione per la più precisa definizione delle parole *manimorte* e *corpi morali*, e non fosse allo incontro adottato il rinvio sugli altri punti.

Io chiedo adunque che si ponga anzitutto alle voci il rinvio alla Commissione per la più precisa definizione delle parole sovra accennate; poi si voterà sul resto della proposta.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Siccome vi sono molti emendamenti, io credo che prima d'ogni cosa converrebbe votare sovra ciascun emendamento, per sapere se la Camera intenda di rimandarli alla Commissione.

Alcuni di questi emendamenti riflettono la definizione dei corpi morali e manimorte; altri concernono la base su cui debbe stabilirsi l'imposta; altri da ultimo concernono le eccezioni da introdursi.

Vari onorevoli oratori hanno espresso il desiderio che tutti questi punti fossero rimandati all'esame della Commissione. Parmi quindi che sarebbe conveniente d'interrogare la Camera in proposito.

PINELLI. Domando la parola sulla posizione della questione.

CORNERO. Domando la parola per dare una spiegazione.

Se si tratta di porre a' voti in generale la proposta di rinvio alla Commissione, relativamente alla definizione dei corpi morali e manimorte io chiedo la divisione, cosicchè si cominci a mettere a' voti il rinvio alla Commissione in ordine alla definizione sovra accennata. Se poi si tratta di porre in votazione i diversi emendamenti, io nulla ho da opporre.

PINELLI. Il deputato Valerio fece istanza perchè fosse rimandato alla Commissione l'esame di quest'articolo 1°, con tutti gli emendamenti e proposte che sono cadute in discussione.

Il signor deputato Cornero propone la divisione di questa proposta, ed a me pare che questa divisione si possa benissimo adottare; cioè, prima vedere se si debba limitare il rinvio alla Commissione per specificare, per esprimere meglio che cosa s'intenda per i corpi morali a cui si riferisce questa legge. In seguito poi si potrà mettere in votazione il rinvio di tutti gli emendamenti, di tutte le proposizioni che si fecero.

CORNERO. La mia proposizione non toglie già che si possano rinviare alla Commissione tutti gli emendamenti e le proposte fatte; io dico solamente che cominciando a votare sul rinvio alla Commissione relativamente alla definizione dei corpi morali e manimorte si ha già una base, e che in seguito si può votare sul rimanente. Io credo che, decisa la questione primitiva, definita la parola *manimorte*, non sia necessario il rinvio degli altri emendamenti. Ma intanto ognuno vede che la mia proposta non impedisce che in seguito si voti poi sul rimanente.

VALERIO LORENZO. Io credo utile la divisione domandata dall'onorevole deputato Cornero, epperò vi consento molto volentieri. Solamente aggiungerò che credo utile il rinvio di tutti gli emendamenti, tanto più che è pratica costante di tutti i Parlamenti, quando si propongono emendamenti di grande importanza, i quali tocchino l'essenza stessa della legge, di non deliberare in seguito ad una discussione improvvisata, ma di rimandare l'emendamento alla Commissione.

Ciò è tanto più utile nelle circostanze in cui ci troviamo, stantechè l'ora è tarda, e la Commissione si può radunare questa sera, e darci domani il suo parere, se non sovra tutti

quegli emendamenti, almeno sopra una parte dei medesimi. Io quindi accetto la divisione proposta dall'onorevole deputato Cornero, ma credo utile, e spero che la Camera consentirà con me, il rinvio di tutti gli emendamenti e della proposta Pinelli alla Commissione.

FABRINA PAOLO. Io appoggio pure la divisione domandata dal deputato Cornero, ma siccome quando si tratta di rimandare una proposta ad una Commissione perchè la esamini, è pur necessario che la Camera la conosca, così mi pare opportuno che prima di votare il rinvio di questi emendamenti se ne conosca il tenore.

Potrebbe darsi che fra questi ve ne fosse qualcuno talmente semplice da poter essere adottato dalla Camera senza la formalità del rinvio, il che abbrevierebbe la discussione.

Conseguentemente io domanderei che prima di rimandare alla Commissione gli emendamenti relativi al 1° articolo se ne desse lettura alla Camera.

IOSTI. Io acconsento a che si rimandino alla Commissione questi emendamenti, ma non posso tacere alla Camera il mio presentimento che la Commissione non sia per intendersi meglio di quello che si sia inteso per lo passato; e io mi spiego.

La questione cade nel definire che cosa s'intende per queste manimorte e corpi morali. Ora quale è la vera ragione di questa nostra confusione? Egli è perchè noi vediamo che questa espressione generale abbraccierebbe certe istituzioni, certi corpi morali sui quali ci ripugna di stabilire una imposta.

Avvi ancora un altro motivo a questa confusione. Esso deriva dal volere confondere tutti i criteri, dal volere cioè derivare una legge di finanze da una supposta idea di giustizia volere confondere nello stesso concetto l'indole ben diversa di due generi di proprietà. Il disordine principale nasce da questo primordiale equivoco. Si vuol confondere le proprietà delle manimorte e dei corpi morali con quelle dei privati. Si vuole per analogia imporre alle proprietà dei corpi morali e manimorte, tutte quelle forme di tributi di cui sono suscettibili le proprietà private; ma la cosa è ben diversa, o signori: la proprietà privata è di diritto assoluto ed indipendente dalla volontà dello Stato, mentre la proprietà dei corpi morali non sussiste che per volontà dello Stato.

In forza della quale differenza avviene che, tassando le proprietà private, imponete ai cittadini, e tassando i patrimoni di quelle corporazioni, voi tassate lo Stato. Voi imponendoli questi patrimoni volete tagliare le mani stesse dello Stato. Questi corpi morali posseggono per l'utile dello Stato, ora voi volete diminuire quest'utile mettendo loro delle imposte: io dimando se questo non è un circolo vizioso! Non ci è via di mezzo, cari signori. O queste manimorte sono utili alla società, ed è inutile, ingiusto, contraddittorio tassarle, o sono inutili, sopprimetele (Bravo! *a sinistra*); se poi questi corpi morali posseggono più del necessario, allora il vostro Governo, il vostro sistema economico è male organizzato.

L'eccesso delle proprietà nelle manimorte e corpi morali nuoce come la deficienza. Se essi mancano del necessario pel bene generale dello Stato, cosa volete loro ancora detrarre? Allora bisogna che lo Stato li soccorra. Ora qual è la condizione del nostro paese? L'erario sussidia i corpi morali, e voi volete imporre loro delle tasse? Ma qui c'è un circolo vizioso! Riduciamo a' suoi veri termini la questione, e vediamo se conviene al bilancio dello Stato (noi non dobbiamo volere altro), se è utile al bene dello Stato, al bene della società, alle finanze, di imporre questi corpi morali. Portiamo la

questione sul vero terreno, allora ci intenderemo. Forse io pretenderò, come penso, di dimostrare che è inutile, e forse mi sbaglierò; un altro dimostrerà che è utile, e se sarà vero, finiremo certo per convenire d'accordo che forse qualche incorporazione sarà utile, un'altra no: tutto questo risulterà da una discussione su' fatti, con criteri positivi dietro principii diversi, ma pure reali, di economia, di finanze, di bisogni sociali e via dicendo; ma allora sarà una discussione seria su seri oggetti, non vaga su sofistiche astrazioni; ma finchè voi volete eludere tutte le questioni abbracciandole in una sola, in una formola generale (e la loro natura rifiuta questa formola generale), voi non potrete mai intendervi. (Bene! Bravo! *dalla sinistra*)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Miglietti.

MIGLIETTI. La Commissione, diceva il deputato Iosti, quando avrà studiata nuovamente la questione, non potrà probabilmente intendersi meglio. Ed io credo che il signor deputato Iosti abbia ragione; imperocchè la Commissione allora solo potrebbe venire alla Camera con una diversa convinzione, qualora tutti i dubbi che furono eccitati oggi non fossero già stati da lei eccitati e discussi. Ma quali sono, o signori, questi dubbi? Si disputò, anzitutto, sopra il significato della parola *corpi morali e manimorte*. Corpi morali e manimorte è l'ente che si vuol colpire coll'imposta. Ora è molto facile a supporre che la Commissione avrà studiato se con questa indicazione fossero sufficientemente indicate le persone ed espresso l'ente che si voleva colpire.

Il secondo motivo per cui si vuole mandare la legge alla Commissione, sta in ciò che sembri a taluno più opportuno che l'imposta sia stabilita sul capitale, anzichè sulla rendita.

Dalla relazione appare come di ciò siasi fatto carico la Commissione; come a questo proposito abbia fatti studi; e come in risultamento di essi la maggioranza abbia opinato che meglio convenisse stabilirla sulla rendita. Sicchè la Commissione si troverebbe nella condizione di dover emettere un voto contrario a quello che ha già emesso nella sua relazione; la qual cosa non si può ragionevolmente supporre ch'ella trovisi disposta a fare, eccettochè ne ricevesse l'espresso mandato dalla Camera che così decidesse.

Per ultimo, relativamente ai beni posseduti da queste manimorte, e che siano da colpire, la Commissione ha pure esaminato se realmente si dovevano imporre tutti senza distinzione, o se taluni soltanto fossero da gravare. Si considerò che vi sono stabili non soggetti a mutazione di possesso od incommerciabili, come si diceva poco fa; e che sonvene invece altri i quali rimangono bensì in commercio, ma raro è che realmente vi entrino. Anche questi dovevano entrare come elementi nei calcoli da farsi per stabilire le imposte, elementi accessori e subordinati, ma che tuttavia dovevano anch'essi venir presi in considerazione.

Or bene, io vi dico, o signori, che tutti questi studi già si fecero dalla Commissione; essa ha emesso il suo voto, quale fu espresso dalla maggioranza, ed è pronta rendere ragione dei motivi che l'hanno condotta in questa opinione; ma essa non potrebbe convenientemente assumersi l'incarico di revocare la prima sua deliberazione, e formulare altre conclusioni; laonde neppure sembrami che possa essere utile il rinviarle la legge e gli emendamenti.

CORNERO. Chiedo la parola per una spiegazione circa quello che ha detto il signor relatore.

Il signor relatore dice che ha fatto i suoi studi, ed io li venero; ma intanto io ho sentito discutere a lungo, e parlò sempre sulla limitazione del mio rinvio che è per la defini-

zione delle parole *manimorte* e *corpi morali*, ma non ho ancora udita una definizione di questi vocaboli; ed è tale definizione che io amerei sentire dalla Commissione.

Si è disputato dai ministri e da vari oratori se ci dovessimo riferire all'articolo 25, ovvero all'articolo 436 del Codice civile; la Commissione non si è spiegata su questo punto; e perciò io ho chiesto il rinvio per aver una definizione precisa, sembrandomi che la questione abbia la sua importanza.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Valerio.

VALERIO LORENZO. L'onorevole relatore ha detto che la Commissione ha studiato. Anch'io coll'avvocato Cornero venero gli studi della Commissione, ma credo che in questi due giorni di discussione, nella folla delle obiezioni che si sono presentate da tutti i lati della Camera (e, mi è caro dirlo, senza spirito di parte), forse alcune di esse hanno potuto modificare il modo di pensare di alcuno dei membri della Commissione.

L'onorevole deputato Miglietti ha parlato della Commissione: ma egli non ha potuto interrogarla questa Commissione. Io desidero che la interroghi; io desidero che i sette membri della Commissione vengano tutti a dirci: ecco il significato che noi abbiamo dato a queste parole, ecco, questo è il nostro modo di pensare sopra tutti gli emendamenti, sopra tutte le mutazioni che sono state proposte.

Nè io voglio far rimprovero all'onorevole deputato Miglietti perchè egli abbia parlato a nome della Commissione senza averla prima interrogata; ciò proviene dal difetto materiale della Camera che non ha un banco apposito su cui soggano i membri delle Commissioni, acciocchè possa il relatore consultarli tutti onde parlare a nome di essi. Ma appunto perchè questo non ha avuto luogo per la deficienza materiale di un banco delle Commissioni, io credo utile che il signor relatore raccolga questa sera tutti i membri della Commissione e ci venga a dire domani se quel convincimento così assoluto, così fermo, di cui ci parlava testè, sia diviso da tutti i suoi compagni.

PRESIDENTE. La discussione mi pare esaurita; io conculterò quindi la Camera se intenda che sia rimandato l'articolo alla Commissione per la definizione dei corpi morali e delle manimorte.

(La Camera non approva questo rinvio.)

VALERIO LORENZO. Io credo che il rinvio alla Commissione avrebbe dovuto essere proposto in altro modo. (*Rumori*)

Voci. Non può più parlare; si è già votato.

Altre voci. La controprova.

PRESIDENTE. Quelli che non intendono che questa proposizione sia rimandata alla Commissione, affinché essa emetta il suo parere circa la definizione dei corpi morali e manimorte, vogliono alzarsi.

(La Camera non approva questo invio.)

Metterò ai voti i vari emendamenti che furono proposti.

PINELLI. Io credo che si debba ora interrogare la Camera se intenda di rimandare alla Commissione tutti gli emendamenti e tutte le proposte; sarebbe anzi stato meglio di mettere già prima ai voti queste conclusioni come le più ampie. Ma dacchè non si è fatto, si interroghi ora la Camera sopra questo rinvio generale; che se non venga accettato, si potrà allora votare partitamente sopra ciascun emendamento.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io credo che si possono rimandare alla Commissione tutti gli emendamenti che possono aver tratto al sistema da seguirsi nella legge, che riguardano cioè la questione di sapere se l'imposta sia da prelevarsi sui capitali o sulla rendita, nonchè quelli che riflettono gli og-

getti da assoggettarlesi; ma parmi che la deliberazione ora ora presa osti al rinvio degli emendamenti che abbiano tratto solamente alla definizione dei corpi morali e delle manimorte.

PICCON. Mi pare che prima di votare pel rinvio alla Commissione, sia necessario che la Camera conosca questi emendamenti, perchè se ve ne fosse alcuno che si conciliasse l'opinione della Camera, naturalmente non sarebbe più il caso di rimandarlo alla Commissione.

SULIS. Per rinviare alla Commissione tutti gli emendamenti non fa bisogno che la Camera emetta un suo voto di accettazione o di rifiuto sopra i singoli emendamenti, basta che le vengano letti; indi se la Camera lo crederà opportuno li rinverrà alla Commissione la quale poi ne riferirà alla Camera. È necessario adunque che essi siano letti alla Camera, ma il votare adesso ripartitamente su ciascuno di essi mi pare che non possa punto giovare al lavoro che dovrà sopra di essi intraprendere la Commissione se le siano rimandati. Pertanto io chiedo che si voti solo sul rinvio.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io appoggio la domanda fatta dal deputato Sulis, perchè, prima di prendere una determinazione sul rinvio di questi emendamenti, se ne dia lettura. E ciò, oltre alle ragioni da lui addotte, eziandio per la votazione testè seguita nella Camera; con questa si è stabilito di non rimandare alla Commissione l'articolo 1 per definire il senso delle parole *corpi morali* e *manimorte*, quali siano cioè i corpi morali e gli istituti che s'intende di assoggettare all'imposta stabilita con questa legge. Ora dunque è necessario conoscere tutti gli emendamenti per scernere quelli che si riferiscono a questa questione già decisa, da quelli che si riferiscono ad altre; quando poi la Camera avrà udita la lettura di tali emendamenti, deciderà se e quali si debbano rimandare alla Commissione.

PRESIDENTE. Però mi pare che colla votazione testè seguita la Camera abbia stabilito di non mandare alla Commissione gli emendamenti relativi alla definizione dei corpi morali.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Mi pare che avendo la Camera rigettata la proposta che si era fatta per essere la legge rinviata alla Commissione su questo punto speciale della definizione dei *corpi morali* e *manimorte*, non sia più il caso di contemplare gli emendamenti che avessero questo scopo, mentre questa precisamente era la conseguenza della votazione seguita. Ora non si può in via d'emendamento risollevere una domanda già rigettata. Pare adunque che ora si debbe trattare unicamente di quei soli emendamenti che non si riferiscono ad una questione che sia già stata decisa, altrimenti sarebbe rivenire sopra una votazione compiuta. Almeno questo mi pare il vero stato della questione.

PRESIDENTE. Rileggerò gli emendamenti, e, secondo lo spirito del regolamento, mano mano che li avrò letti chiederò se sieno appoggiati.

Leggo quello del deputato Pinelli:

« Art. 1. È imposta una sopratassa di centesimi 50 addizionali alla contribuzione fondiaria che pagano i beni posseduti da corpi morali e manimorte, la cui alienazione è assoggettata dall'articolo 436 del Codice civile all'osservanza di certe forme e regole speciali.

« Art. 2. Sono eccettuati da questa sopratassa gli edifizii che servono al collocamento degli uffizii d'amministrazione del corpo morale cui lo stabile appartiene, od all'esercizio di un pio stabilimento, od all'abitazione dei parroci.

« Art. 3. Questa tassa sarà riscossa nella somma e nei modi in cui si riscuote la tassa principale. »

Domanderò se sia appoggiato.
(È appoggiato.)

Do lettura di quello del deputato Polliotti.

« I corpi morali e le manimorte pagheranno, a cominciare dal 1° gennaio 1851, alle finanze dello Stato un'annualità corrispondente al cinquantesimo della tassa dovuta per le successioni tra estranei, cioè del 10 per 100 sul valore dei beni stabili, capitali, rendite fondiarie o censi di cui si troveranno a quell'epoca in possesso.

Tale annualità sarà accresciuta o diminuita in proporzione dell'aumento o della diminuzione materiale, a cui andranno successivamente soggetti i patrimoni dei predetti corpi morali e manimorte; ma relativamente all'aumento o diminuzione di valore occorso sugli stabili per mutamento delle condizioni economiche finanziarie del paese, essa non potrà essere variata e ristabilita in proporzione che di 15 in 15 anni. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

SINEO. Siccome non mi pare che l'autore di questa proposta voglia prendere la parola onde sviluppare il suo emendamento...

POLLIOTTI. Ho anzi domandato di parlare per svolgerlo.

ROSELLINI. Mi pare che poc'anzi la Camere abbia annunciata la chiusura della discussione sul merito degli emendamenti. (No! no!)

PRESIDENTE. La discussione sul merito degli emendamenti non è ancora cominciata; però siccome mi pare intenzione della Camera che la Commissione studi questi emendamenti (No! no!) sarebbe inutile che si facesse una discussione prima d'avere il parere del relatore della Commissione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

Io non posso ammettere quanto or ora ci si disse, che cioè la Camera abbia già dimostrato l'intendimento di rinviare questi emendamenti alla Commissione: la Camera nulla fin qui ha deciso su questo punto; non ha dimostrata veruna intenzione; potrebbe darsi che dopo letti tutti questi emendamenti non ne rimandasse alcuno alla Commissione, e che continuasse la discussione, il quale partito, a mio avviso, sarebbe appunto il migliore.

SINEO. Ho domandata la parola sull'emendamento, non per entrare nel merito, ma per alcune osservazioni che mi paion necessarie per le conclusioni che si denno ora prendere; essendo cioè stato letto questo emendamento, ed avendo chiesto il signor presidente se esso sia appoggiato, era essenziale di escludere quelle obiezioni che potessero rendere dubbiosi i nostri colleghi nell'appoggiarlo, oltrechè non si può neppure votare per appoggiarlo, prima che sia sviluppato, importando sapere anzitutto se sia giusto. Il signor relatore ed il signor ministro dell'interno hanno fatto gravi obiezioni, alle quali nessuno ha risposto, e che forse potrebbero esser causa che questo emendamento non fosse appoggiato.

PRESIDENTE. Osservo che a termini del regolamento non si dà luogo a veruna discussione prima che un emendamento sia appoggiato.

POLLIOTTI. Domando la parola. Io credo che ho diritto di sviluppare il mio emendamento prima che si domandi se è appoggiato.

Voci. Fu già sviluppato.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se questo emendamento del deputato Polliotti è appoggiato.

Voci. Fu già appoggiato.

PRESIDENTE. Leggerò l'emendamento proposto dal deputato Brignone.

« Tutti i corpi morali e manimorte, ad eccezione dei comuni

e degli istituti di beneficenza o di istituzione ed educazione gratuita, pagheranno a cominciare, ecc. »

(È appoggiato.)

Darò ora lettura dell'emendamento proposto dal deputato Michelini. Esso è in questi termini:

« Dal 1° gennaio 1851 i corpi morali e le manimorte pagheranno un'annua tassa del 5 per 100 del reddito che ritraggono dai loro beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie, o da censi. Tuttavia gli istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850 non pagheranno che la tassa dell'1 e 25 per 100.

« Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite del debito pubblico dello Stato. »

Il deputato Michelini intende di svilupparlo?

MICHELINI. Non farò lunghe parole per sviluppare il mio emendamento.

Voci. Oh! oh! (Rumori)

MICHELINI. Ho il diritto di svolgerlo prima che... (Interruzione e rumori) Ma il regolamento parla chiaro...

Voci. Sì! sì! (Iilarità)

Una voce. Si è già appoggiato.

MICHELINI. I signori deputati come possono appoggiare il mio emendamento se non ne conoscono l'intento?

Voci. Sì! sì! Parli! (Nuova ilarità)

MICHELINI. Io dirò dunque brevi parole, tanto più che il mio emendamento concerne soltanto la redazione. Io ebbi in mira di fondere assieme l'articolo 1 e l'articolo 4 del progetto di legge che stiamo discutendo.

Siccome la chiarezza e la concisione sono, a parer mio, i precipui pregi del linguaggio legislativo, così io volli conciliare queste due doti, cercando di ottenere maggior concisione senza il menomo scapito della chiarezza. Aggiungerò che la legge francese citata dall'onorevole Pinelli stabilisce in un articolo solo quello che il nostro progetto di legge stabilisce in due articoli, e che parimente il progetto di legge Pinelli racchiude in un solo articolo quello che il progetto ministeriale contiene in due. Il mio emendamento è tale che al medesimo possono applicarsi tutti gli altri che spettano alla sostanza.

Spero pertanto che la Camera, alla quale non deve stare meno a cuore che a me stesso l'esattezza del linguaggio legislativo, vorrà adottare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Michelini è appoggiato.

(È appoggia o.)

Leggo ora l'emendamento del deputato Torelli.

« Tutti i corpi morali dei quali fa cenno l'articolo 436 del Codice civile e tutte le manimorte pagheranno, ecc. ecc. »

(È appoggiato.)

Viene ora quello del deputato Farina.

« Tutte le manimorte ed i corpi morali non aventi la libera facoltà di disporre dei loro beni, ecc. »

La parola è al deputato Farina per sviluppare il suo emendamento.

FARINA PAOLO. Io non abuserò della pazienza della Camera per ispiegare i motivi che mi hanno indotto a presentare un emendamento.

L'estensione data alla parola *corpi morali* dall'articolo 25 mi ha indotto ad ammettere la convenienza di specificare quali di questi corpi morali si vogliono colpire, al quale uopo nessun altro mezzo troverei migliore di questo, che si spieghi il motivo pel quale si sottopongono alla tassa consistente in ciò che non hanno la libera disponibilità dei loro beni. L'ho espresso brevemente, e ciò non preclude l'adito alle altre eccezioni che si vogliono introdurre.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento Farina.

(È appoggiato.)

Il signor deputato Sappa propone quest'emendamento:

« Tutti i corpi morali conosciuti sotto il nome di *manimorte* pagheranno, a cominciare dal primo gennaio, ecc. » Il resto come nella legge.

Intende il signor Sappa di svilupparlo? (*Il deputato Sappa accenna di no*)

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Piccon propone il seguente emendamento:

« Le manimorte e tutti i corpi morali, i quali trasmettono per successione, ed hanno piena libertà d'alienare, pagheranno, ecc. » Il resto come nella legge.

Il signor Piccon intende svilupparlo?

PICCON. Si sviluppa da se stesso.

PRESIDENTE. Il deputato Bellono propone tre diversi emendamenti:

« Tutti i corpi morali e le manimorte aventi un patrimonio proprio. » Oppure: « Tutti i corpi morali e le manimorte aventi un patrimonio di dominio pubblico. » Oppure ancora: « Tutti i corpi morali e le manimorte destinate ad un servizio pubblico, ecc. » Il resto come nella legge.

Domando al signor Bellono se intende di svilupparli.

BELLONO. Sarò brevissimo.

Io credo che non si possano ben distinguere le cose altrimenti che col definire o coll'enumerare. Nel caso nostro reputo molto più conveniente il definire che non il procedere ad una enumerazione, la quale non potrebbe presentare altro che categorie generali, e dalle quali avrebbero poi origine altrettante questioni quante sarebbero le categorie indicate dalla legge.

Noi tutti abbiamo l'intima coscienza degli enti che intendiamo siano imposti, nonchè di quelli che desideriamo non siano soggetti a questa nuova tassa. La difficoltà unica consiste solo nel trovare una formola generale, la quale li comprenda tutti con una nota caratteristica.

Ora, la differenza caratteristica fra le manimorte che si vogliono imporre e quelle che si desiderano esenti, sta essenzialmente nell'indole o intrinsecamente pubblica o meramente privata che esse rivestano.

Vi sono stabilimenti, è vero, che partecipano e dell'uno e dell'altro di questi due caratteri, ma l'uno dei due, il privato, o il pubblico, predomina sempre, e predomina visibilmente in qualunque corpo morale, in qualunque manomorta. O gli amministratori fanno l'interesse loro individuale, o quello dei privati loro committenti, e allora questo corpo morale è tale che non cade nel progetto di questa legge; ovvero gli amministratori fanno, non il loro interesse o l'interesse dei loro committenti, ma fanno l'interesse del pubblico e del corpo morale in astratto che essi rappresentano, ed allora questo corpo morale è precisamente nel novero di quelli contemplati dalla presente legge.

Di più, o il patrimonio è cosa disponibile per parte di un individuo, o di molti individui raccolti insieme per vincolo di contratto, e allora il corpo morale che ne emerge, e che veramente è corpo morale nel senso del Codice civile, non è vero corpo morale nel senso del diritto pubblico, e quindi non è compreso in questa legge; ovvero il patrimonio amministrato da certi individui non è nel dominio di alcun privato o di alcuna società di privati, ed allora appartiene precisamente a quella categoria di enti che noi intendiamo di imporre.

Io ho proposto tre redazioni distinte che rispondono a questi diversi concetti, e costituiscono tre emendamenti, ciascun dei quali basta da solo a precisare il concetto che vogliamo esprimere; e li ho proposti perchè una definizione mi sembra preferibile ad una enumerazione.

Decida la Camera quale di esse tre formole meriti la preferenza, o se sia alle volte il caso di modificarne ancora la redazione; parmi però che sempre dovrebbe contenere la idea caratteristica e fondamentale di dominio pubblico o privato. Tuttavia la definizione che fra tutte meglio forse farebbe al caso nostro, e che per avventura escluderebbe ogni questione incidentale, e la quale inoltre sarebbe anche la più breve, consisterebbe, a mio avviso, nel dire: « Tutti i corpi morali e manimorte aventi un *patrimonio proprio*. »

Stabilita questa nota caratteristica, non potrà mai nascere dubbio nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Domanderò se gli emendamenti proposti dall'onorevole deputato Bellono sono appoggiati.

(Sono appoggiati.)

Interrogo la Camera se essa intenda che la Commissione prenda ad esaminare gli emendamenti.

MIGLIETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MIGLIETTI. Parmi che la Camera debba essere invitata a deliberare su questa questione, se cioè debbano gli emendamenti presentati dai diversi deputati essere mandati alla Commissione perchè instituisca studi sui medesimi, e quindi faccia il rapporto. Tale, a mio avviso, debb'essere il voto che si attende dalla Camera.

Io credo che gli emendamenti proposti dagli onorevoli deputati Torelli, Farina, Sappa, Sulis e Bellono non possano essere rimandati alla Commissione, perchè tutti indistintamente si riferiscono alla definizione dei corpi morali; tutti cioè hanno questo scopo, di spiegare in termini più precisi quali siano questi corpi morali, e quali siano le manimorte: epperò saranno piuttosto da proporre quando si venga alla discussione dell'articolo, ed io, per mio conto, non avrei difficoltà di aderire ad alcuno di questi, e segnatamente a quello proposto dal deputato Farina, che spiegherebbe assai bene la cosa. Quanto agli altri emendamenti, mi oppongo a che siano mandati alla Commissione, perchè non spero alcun vantaggio da questo rinvio.

Il signor Pinelli propone col suo emendamento, che a vece di stabilire un'imposta sulla rendita, si stabilisca una sovrimposta prediale di 50 centesimi d'aggiunta al principale. Questo metodo ha un inconveniente gravissimo, quello cioè di impingere nel principio che noi abbiamo già replicatamente voluto stabilire, che cioè non si stanzino sovrimposte; che se si stabilisca che i corpi morali e manimorte debbano, in compenso delle altre imposte alle quali essi non vanno soggetti, pagare un di più su l'imposta prediale, noi siamo certi di commettere un'ingiustizia, in quanto che l'imposta prediale non è esattamente regolata.

Se questa fosse equamente distribuita, il mezzo proposto dall'onorevole Pinelli sarebbe opportunissimo; ma poichè tutti ammettono che l'imposta prediale è sregolatissima, noi non dobbiamo accrescere gl'inconvenienti che già ne derivano col mettere una sovrimposta.

L'onorevole Polliotti propone che si stabilisca l'imposta sul capitale.

Io non dirò molte parole a questo riguardo, perchè già se ne è parlato a sufficienza; aggiungo solo che quando verrà la discussione sul punto se si abbia a stabilire l'imposta sulla rendita o sul capitale, si potranno addurre tutte quelle ra-

gioni che si credano far all'uopo; ma non c'è bisogno veruno di rimandar questo emendamento alla Commissione, massime che, secondo ho già avvertito, e secondo risulta dalla relazione, la Commissione ha già fatto quanto seppe per mettere in piena luce le sue opinioni a questo proposito; talchè quando pur studiasse di nuovo la questione, io tengo per fermo che tornerebbe alla Camera colle stesse conclusioni, perchè queste sono il frutto delle sue mature e profonde convinzioni. Ed io posso dire in tutta sicurezza che le ragioni addotte ieri e quest'oggi per dimostrare come l'imposta sul capitale sia da preferire a quella sulla rendita, furono tutte dalla prima all'ultima discusse e confutate in seno alla Commissione.

Il signor Brignone poi vuole esenti anche i comuni. Anche a questo proposito dirò che la sua proposta potrà meglio discutersi quando sia il caso di definire quali enti debbano venir colpiti dalla legge.

Quanto al signor Michelini, il suo emendamento è di semplice redazione, e non può quindi essere il caso di mandarlo alla Commissione.

Nessuno adunque degli emendamenti stati proposti all'articolo primo necessita un nuovo esame ed una nuova relazione della Commissione. Ciascuno di essi potrà contener qualcosa di buono; si discutano, e si vedrà che deliberazione sia da prendere. Ma non si creino nuove difficoltà e maggiori indugi con un rinvio inopportuno e dannoso, perchè affatto superfluo e inconcludente.

Voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO LORENZO. Io credo invece che il rinvio alla Commissione di molti di quegli emendamenti sia necessario. Noi non sappiamo quale prodotto darà questa legge quando siano eccettuati i comuni; noi non sappiamo quale prodotto darà questa legge quando questa imposta sia stabilita sui capitali; noi non sappiamo quale prodotto darà questa legge quando sarà fatta sulla rendita; noi verremmo perciò chiamati a votare sopra dati affatto sconosciuti, ed io non conosco veruna Legislatura al mondo dove temi di quest'importanza siano trattati senza che gli emendamenti siano stampati e distribuiti, e senza che la Commissione venga a fare una relazione sopra ciascuno di essi. Dirò di più. Il signor relatore ha detto che egli, per quanto abbia udito a dire non ha mutato per nulla il suo pensiero; ed io gli ripeto, che sette sono i membri della Commissione, e che forse gli altri possono avere modificata la loro opinione. Se le discussioni non avessero per effetto di modificare i pensamenti di coloro che vi prendono parte, esse sarebbero sovranamente inutili e dannose.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori)

BRONZINI-ZAPPELLONI. La Camera mi permetterà di dire ancora qualche parola.

Sono anch'io membro della Commissione, e come tale, indirettamente eccitato, vengo per parte mia a confermare le asserzioni emesse dall'onorevole relatore intorno a quello che si è passato nel seno della Commissione.

Giacchè ho la parola, osserverò all'onorevole deputato Valerio, il quale ha voluto accennare che forse votandosi l'articolo primo della legge quale venne proposto, oppure votandosi gli emendamenti come vennero presentati dai rispettivi autori, la Camera non avrebbe sufficienti elementi per illuminarsi sulla maggiore o minore rendita di questa tassa, che ove si dovesse dalla Commissione istituire questa indagine, forse non basterebbero due mesi per poter presentare alla Camera una relazione in proposito, appunto perchè si tratterebbe niente meno che di calcolare l'intero patrimonio di tutti quanti i corpi morali e le manimorte esistenti nello Stato.

Io perciò m'associo interamente alle opposizioni dell'onorevole relatore della Commissione, onde non vengano questi emendamenti rimandati alla Commissione.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intende che gli emendamenti Pinelli, Polliotti, Brignone e Michelini siano rimandati alla Commissione.

(Dopo prova e controprova, la Camera non assente al rinvio di questi emendamenti alla Commissione.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI AGLI UFFICIALI CHE PRESERO PARTE ALLA DIFESA DI VENEZIA.

DURANDO, relatore. Depongo sul tavolo della Presidenza la relazione sul progetto di legge per un assegno agli ufficiali veneti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 468.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

L'adunanza è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per imposta annua sui corpi morali e manimorte.